



COMUNE DI PIACENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 37 del 10/11/2025

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.4
Art. 2 - Organizzazione del Servizio Cimiteriale	pag.4
Art. 3 - Calendari ed orari	pag.4
Art. 4 - Riti religiosi e civili	pag.5
Art. 5 – Responsabilità	pag.5
Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico e avvisi	pag.5

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI CIMITERIALI

Art. 7 - Cimiteri della città	pag.6
Art. 8 - Piano Cimiteriale	pag.6
Art. 9 - Operazioni cimiteriali e attività amministrative	pag.7
Art.10 - Registro delle sepolture	pag.7
Art.11 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag.8
Art.12 - Anagrafe e catasto cimiteriale	pag.8
Art.13 - Scadenario delle concessioni	pag.8
Art.14 - Servizi gratuiti e a pagamento	pag.8
Art.15 - La sepoltura	pag.10
Art.16 - Tumulazioni provvisorie	pag.11
Art.17 - Concessioni cimiteriali	pag.11
Art.18 - Ammissione al cimitero di cadaveri, resti mortali, resti ossei, ceneri	pag.12
Art.19 - Facoltà di disporre delle salme, dei resti e delle ceneri	pag.12
Art.20 - Reparti speciali	pag.13

TITOLO III - SEPOLTURE ORDINARIE

Art. 21 - Tipologia di sepoltura ordinaria	pag.13
Art. 22 - Criteri di assegnazione posizione in campo di inumazione	pag.14
Art. 23 - Individuazione delle fosse nei campi comuni	pag.14
Art. 24 - Criteri di assegnazione loculi – Avvicinamento	pag.14
Art. 25 - Assegnazione di ossari	pag.15
Art. 26 - Concessione di urne cinerarie	pag.16

TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE

Art. 27 - Tipologia di sepoltura privata	pag.16
Art. 28 - Concessione di permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e comunità	pag.17
Art. 29 - Diritto d'uso nelle sepolture private	pag.18
Art. 30 - Durata delle concessioni	pag.18
Art. 31 - Subentro nella titolarità di una concessione	pag.19
Art. 32 - Doveri di manutenzione	pag.19
Art. 33 - Decadenza dalla concessione	pag.20
Art. 34 - Rinuncia alla concessione di area per sepoltura privata	pag.21
Art. 35 - Rinuncia alla concessione di manufatto	pag.21
Art. 36 - Estinzione di concessione cimiteriale	pag.22
Art. 37 - Revoca della concessione	pag.22
Art. 38 - Rientro in possesso di aree e manufatti e modalità di riassegnazione	pag.22
Art. 39 - Estumulazione - vincolo di perpetuità delle salme–scadenza della concessione	pag.22
Art. 40 -Tombe giardino plurime e pareti di famiglia. Rinvio	pag.23

TITOLO V - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

Art. 41 - Riserva di competenza	pag.23
---------------------------------	--------

Art. 42 – Esumazioni	pag.23
Art. 43 – Estumulazioni	pag.24
Art. 44 - Sepolture in scadenza	pag.24
Art. 45 - Operazioni di disseppellimento	pag.25
Art. 46 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	pag.25
Art. 47- Materiali risultanti da esumazioni ed estumulazioni. Rinvenimento di valori	pag.25

TITOLO VI - CREMAZIONE

Art. 48 – Cremazione	pag.25
Art. 49 - Affidamento delle ceneri	pag.26
Art. 50- Dispersione delle ceneri	pag.27

TITOLO VII - TRASPORTO FUNEBRE

Art. 51 - Definizione di trasporto funebre	pag.27
Art. 52 - Trasporti funebri di competenza del Comune	pag.28
Art. 53 - Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi	pag.28
Art. 54 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei	pag.28
Art. 55 – Modalità di svolgimento dei trasporti funebri	pag.28
Art. 56 – Trasporto a bara aperta	pag.29
Art. 57 - Autorizzazione al trasporto funebre	pag.29
Art. 58 - Funzioni delle imprese di pompe funebri	pag.30
Art. 59 - Imprese di pompe funebri: divieti	pag.30
Art. 60 – Rilascio del nulla osta di ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero	pag.31
Art. 61 - Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradiizione di cadaveri	pag.31
Art. 62 - Corrispettivo per autorizzazione al trasporto	pag.31
Art. 63 - Vigilanza e controllo	pag.31

TITOLO VIII - DECORO, SICUREZZA E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 64 - Pulizia dei Cimiteri e cura del verde cimiteriale	pag.32
Art. 65 - Manutenzione degli impianti cimiteriali	pag.32
Art. 66 - Servizio di luci votive	pag.32
Art. 67 – Ornamentazione di tombe in campo di inumazione	pag.33
Art. 68 - Ornamentazione di loculi in colombaro o cappella comunale	pag.33
Art. 69 - Ornamentazione di tombe private nel campo, in edicole e cappelle di famiglia	pag.34
Art. 70 – Rimozione di materiali e manufatti non conformi e insicuri	pag.34
Art. 71 – Circolazione di veicoli	pag.34
Art. 72 – Norme di comportamento	pag.34
Art. 73 – Esecuzione di lavori da parte di ditte private	pag.36
Art. 74 - Prescrizioni e modalità da seguire nell'esecuzione dei lavori privati	pag.36

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag.37
Art. 76 – Sanzioni	pag.37
Art. 77 - Concessioni pregresse	pag.37
Art. 78 - Abrogazione. Entrata in vigore	pag.37

ALLEGATO A: TARIFFE	pag.38
ALLEGATO B: SCHEDA TECNICA DEI MANUFATTI	pag.43
ALLEGATO C: BOZZA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 20 "REPARTI SPECIALI" DEL VIGENTE REGOLAMENTO	pag.46

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei cimiteri siti nel territorio del Comune di Piacenza.
2. Inoltre, in attuazione della normativa statale e regionale, il regolamento ha per oggetto il complesso delle norme finalizzate a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
3. La normativa statale e regionale di riferimento è costituita in particolare dal DPR 285/1990, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 e dal regolamento regionale n. 4 del 23 maggio 2006, comprensivi delle modifiche e integrazioni anche future che dovranno intendersi automaticamente recepite nel presente regolamento.
4. Parimenti dovrà intendersi integralmente recepita ogni nuova norma statale e regionale adottata in materia.

Art. 2 - Organizzazione del Servizio Cimiteriale

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. La gestione del sistema cimiteriale può essere esternalizzata, secondo le modalità stabilite dalla legge. In tale ipotesi il presente regolamento costituisce integrazione del contratto sottoscritto con il gestore che è tenuto ad osservarlo e a darvi diretta attuazione per quanto di propria competenza. In ogni caso il Comune mantiene le funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione dei servizi cimiteriali e ogni altra funzione ad esso spettante sulla base delle norme statali e regionali e del presente regolamento.
3. Il Comune, approva la carta dei servizi cimiteriali. Laddove il servizio sia esternalizzato la carta dei servizi è approvata sulla base di proposta avanzata dal gestore. La Carta dei Servizi è pubblicata sul sito dell'Ente e su quello del Soggetto Gestore.

Art. 3 – Calendari ed orari

1. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:
 - a) l'orario di apertura dei cimiteri e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
 - b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
 - c) particolari divieti;
 - d) i riti funebri
2. Ogni cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stabilito dal Comune e riportato nella Carta dei Servizi. E' assolutamente vietato entrare o permanere all'interno dei siti cimiteriali oltre l'orario segnalato.
3. Il Comune stabilisce altresì i calendari e gli orari per le sepolture, nonché per i lavori delle imprese incaricate di svolgere lavori presso i cimiteri. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori potranno essere definiti altresì periodi di sospensione che dovranno essere scrupolosamente osservati dalle imprese.
4. Per quanto concerne le attività di sepoltura, se non diversamente stabilito con disposizione comunale, esse sono effettuate dal lunedì al sabato con esclusione delle giornate festive. In

caso di più giornate festive consecutive, o che seguono la domenica, le sepolture avvengono, salvo diversa disposizione, nella seconda giornata, nella quarta e così via, non dovendo mai esserci più di un giorno di sospensione. In caso di giornate festive che precedono immediatamente la domenica, i funerali si terranno nelle predette giornate festive.

Art. 4– Riti religiosi e civili

1. All'interno di ogni cimitero si possono liberamente celebrare, anche negli spazi aperti, riti funebri e cerimonie di qualsiasi confessione religiosa, oppure celebrazioni di commiato di tipo laico e civile.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa partecipazione pubblica devono essere autorizzate preventivamente dal competente Servizio comunale.
3. Le celebrazioni devono avvenire rispettando il decoro e lo stato dei luoghi.
4. In particolare, nelle sepolture private non individuali il concessionario ha facoltà di manifestare - secondo gli usi - il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, celebrazioni in suffragio nel rispetto del luogo e degli altri defunti.

Art. 5 – Responsabilità

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, assicura la custodia delle strutture cimiteriali, che sono beni demaniali. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale: conseguentemente il dovere di custodia delle sepolture grava esclusivamente sul concessionario.
2. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.
4. Ogni operazione compiuta all'interno dei Cimiteri relativa a inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni, traslazioni di salme, resti o ceneri, é riservata esclusivamente al personale del soggetto gestore, a ciò espressamente incaricato e deve risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico e avvisi

1. Presso gli uffici del Cimitero Urbano sono tenuti per la consultazione, su supporto cartaceo o informatico, e sono altresì pubblicati sul sito Internet del Comune e del Soggetto Gestore:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) copia del presente regolamento, nonché della carta dei servizi;
 - c) l'elenco delle sepolture già scadute (sepolture a terra, loculi, ossari, sepolture private) di prossima esumazione/estumulazione e relativi verbali. Tale elenco è corredato dall'avviso circa il fatto che il Comune procederà alla cremazione dei resti che risultino non completamente decomposti, in caso di disinteresse dei soggetti aventi titolo di disporre della salma, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. g) della L. 130/2001 (salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni). Nel caso di disinteresse dei familiari individuati nel successivo art. 14, comma 6, abbiano mostrato disinteresse rispetto alla destinazione dei resti, la cremazione attraverso un prezzo calmierato, rimane comunque a titolo oneroso e a carico degli aventi titolo.

- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e di quelle disponibili;
- e) il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico o la cui pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento.

2. E' dovere dell'intestatario del contratto di concessione o dei suoi familiari, dare comunicazione per tempo della scadenza della propria concessione o di qualsiasi altra modifica di essa (sopraggiunta morte del concessionario, modifiche anagrafiche, ecc.).

3. Almeno sei mesi prima rispetto alla scadenza del periodo di inumazione nei campi comuni e delle concessioni per le tumulazioni, il Comune o il Soggetto Gestore provvede a darne comunicazione ai familiari del defunto, collocando appositi avvisi sui loculi, sulle sepolture e dandone chiara indicazione sul sito cimiteriale. Qualora nei tre mesi antecedenti la scadenza nessun avente titolo comunica la volontà dei familiari, il Comune o il Soggetto Gestore formalizza richiesta via pec o raccomandata con R.R. alla famiglia del defunto/concessionario. Nel caso di disinteresse si applica quanto previsto dall'art. 6 lettera c) del presente Regolamento.

TITOLO II STRUTTURE E SERVIZI CIMITERIALI

Art. 7 – Cimiteri della città

1. I cimiteri soggetti all'applicazione del presente regolamento sono quelli esistenti e precisamente:

- il Cimitero Urbano – Via Caorsana 26, dove hanno sede gli Uffici Cimiteriali ed i locali adibiti a camera di osservazione, camera mortuaria, obitorio, sala autoptica;
- il Cimitero di Sant'Antonio - str. al Molinetto;
- il Cimitero di San Lazzaro - str. Dell'Anselma;
- il Cimitero di Pittolo - via Carboni;
- il Cimitero di San Bonico - via Podestà;
- il Cimitero di Mucinasso - str. Farnesiana;
- il Cimitero di Ivaccari - str. Ivaccari;
- il Cimitero di Borghetto - via Rusca;
- il Cimitero di Le Mose – str. al Monastero a Le Mose;
- il Cimitero di Roncaglia - str. alla Chiesa di Roncaglia;
- il Cimitero di Mortizza - str. Sparavera;

nonché quelli di eventuale futura edificazione.

2. In ogni cimitero è presente un ossario comune ai sensi dell'art. 67 del DPR 285/90, per le funzioni ivi precisate. Tutti i servizi di deposito salme sono a titolo oneroso per privati o operatori dei servizi cimiteriali.

3. Presso il cimitero urbano è presente anche un cinerario comune (c.d. luogo delle rimembranze) ed una zona di dispersione.

4. Tutti i cimiteri cittadini dispongono di una camera mortuaria per il deposito transitorio di salme, di resti ossei e ceneri. Il deposito in camera mortuaria non è consentito per un periodo superiore a sette giorni. Per necessità di deposito che eccedano tale durata si procede a tumulazione provvisoria, secondo quanto disposto dall'art. 16.

Art. 8 - Piano Cimiteriale

L'assetto interno dei cimiteri e le relative aree di rispetto sono individuate nel piano cimiteriale che può essere modificato con decisione del Consiglio comunale su proposta del Settore comunale competente al fine di programmare la risposta alle esigenze di sepoltura nell'arco dei 20 anni

successivi.

Art. 9 - Operazioni cimiteriali e attività amministrative

1. Spetta al Comune, anche tramite il soggetto gestore, lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla gestione dei Cimiteri fra cui, a titolo esemplificativo, sono ricomprese le seguenti attività:
 - a) operazioni cimiteriali in senso stretto quali: inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni correlate a salme o ceneri, dispersioni, traslazioni con apertura e chiusura di botole, costruzione e abbattimento dei muri di tamponamento dei loculi in avelli comunali o colombari;
 - b) operazioni connesse con l'uso dei locali speciali (camera di osservazione, camera mortuaria, obitorio, sala autoptica);
 - c) delineazione dei campi di sepoltura, predisposizione degli scavi, sistemazione degli inerti residui;
 - d) altre operazioni quali:
 - la pulizia dei locali, delle aree e delle strutture ad accesso libero;
 - lo sgombero dalla neve dalle aree pubbliche interne e di pertinenza cimiteriale;
 - la manutenzione e la cura del verde pubblico rientrante nell'area cimiteriale comprese le pertinenze;
 - la gestione dell'impianto delle luci votive;
 - lo smaltimento appropriato dei rifiuti non classificati come speciali e di quelli classificati speciali riguardanti l'attività di esumazione ed estumulazione;
 - la manutenzione degli edifici, degli impianti e delle aree ad accesso libero;
 - l'attività di vigilanza e controllo consistente:
 - nell'apertura e chiusura dei cimiteri, anche con sistemi automatici telecomandati;
 - nel controllo sugli ingressi e all'interno dei Cimiteri sui visitatori e sulle imprese private autorizzate all'esecuzione di lavori;
 - nel controllo dello stato di conservazione sia dei beni pubblici che di quelli privati a tutela della pubblica incolumità;
 - nel controllo della conformità delle opere realizzate dai privati rispetto ai progetti approvati;
 - nelle attività amministrative connesse allo svolgimento del servizio.

Art. 10 - Registro delle sepolture

1. L'Amministrazione comunale anche per il tramite del soggetto gestore, tiene un registro cartaceo, coadiuvato dal programma digitale, delle sepolture nel quale sono annotate le concessioni e i concessionari.
2. Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo di inumazione o concessa in uso, singola o familiare, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
3. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri comunali.
4. Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nel piano cimiteriale.
5. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento, corrispondente al numero della lastrina posta sul feretro;
 - c) l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari e quelle del primo intestatario ai fini

- della comunicazione;
 - e) gli estremi dell'atto di concessione, suo oggetto e durata;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
6. Il registro delle sepolture è tenuto con modalità informatiche: annualmente, copia dello stesso è salvata digitalmente in ambiente protetto.

Art. 11 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il soggetto gestore, è tenuto a redigere, secondo le istruzioni del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10.09.1990, n.285) e della normativa regionale in materia, il Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali, in ordine rigorosamente cronologico.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero progressivo dell'autorizzazione al seppellimento di ciascuna salma coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto, ai sensi dell'art. 75 o dell'art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. In base ai dati contenuti in tale Registro si procede all'aggiornamento del Registro delle sepolture di cui all'art.8.
4. Il registro giornaliero delle operazioni cimiteriali è tenuto con modalità informatiche. Annualmente, copia dello stesso è salvata digitalmente in ambiente protetto.

Art. 12 - Anagrafe e catasto cimiteriale

1. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, sulla scorta del Registro delle Sepolture tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono depositate, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso. Nell'anagrafe devono essere riportate:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.
2. Il catasto cimiteriale è organizzato per singolo Cimitero e contiene la descrizione sistematica di tutti i luoghi di sepoltura individuati mediante le indicazioni topografiche alfanumeriche necessarie nonché le generalità delle salme e dei resti ivi collocati. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, provvede al costante aggiornamento del catasto stesso.
3. Il registro dell'anagrafe cimiteriale e del catasto cimiteriale sono tenuti con modalità informatiche. Annualmente copia dello stesso è salvata digitalmente in ambiente protetto.

Art. 13 - Scadenzario delle concessioni

1. Lo scadenziario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura, fatto salvo l'esercizio del diritto di rinnovo.
2. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, è tenuto a predisporre entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 14 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, classificati come tali dalla legge o individuati nel presente Regolamento.
2. Tra i servizi e le operazioni gratuiti sono compresi in particolare:
 - a) il servizio di osservazione/deposito delle salme presso la camera mortuaria purchè per un tempo non superiore ai sette giorni;

- b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) la deposizione delle ossa o delle ceneri nell'ossario/cinerario comune;
- d) l'esumazione ordinaria alla scadenza del turno ordinario di rotazione, come individuato nel Regolamento regionale vigente, per i resti mortali o i resti ossei di defunti per i quali, operate le necessarie verifiche, non sia possibile individuare familiari ai sensi del comma 6 dell'art. 14;
- e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione) in un cimitero del Comune per i cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa, su richiesta dei competenti Servizi Sociali del Comune di Piacenza.

3. Le spese relative alle operazioni di cui ai punti precedenti sono poste a carico del Comune.

4. Possono essere altresì poste a carico del Comune, previa deliberazione della Giunta comunale, le spese relative alla sistemazione dei resti o delle ceneri di persone benemerite per le quali gli aventi titolo non provvedano. Il titolo di benemerito viene riconosciuto dalla Giunta comunale a chi abbia reso illustre la città di Piacenza o abbia donato ad essa beni od opere d'arte di particolare valore o significato. La sistemazione comprende la realizzazione di lapide/targa commemorativa.

5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca e non contraddetta di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, o alla eventuale diversa destinazione consentita dalla legge in caso di cremazione di cadavere, entro:

- **15 giorni dal decesso** in caso di cadavere, lo stesso sarà inumato nel campo comune;
- **il giorno dell'esumazione o estumulazione** in caso di resti mortali non decomposti: in tale caso si procede a cremazione come da avviso inviato ai familiari e pubblicato all'Albo Cimiteriale.
- **60 giorni dalla cremazione di cadavere**: in tale caso si procede al versamento delle ceneri in cinerario comune previo avviso da inviarsi ai familiari e da pubblicarsi all'albo cimiteriale per tutto il periodo antecedente il versamento;
- **30 giorni dalla cremazione di resto mortale/resto osseo** in tale caso si procede al versamento delle ceneri in cinerario comune, da pubblicarsi all'albo cimiteriale per tutto il periodo antecedente il versamento.

6. Per famiglia del defunto o del concessionario (anche detti aventi titolo/interessati) è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

7. In tutte le ipotesi contemplate nel comma 5 del presente articolo, le operazioni effettuate sono a titolo oneroso e a carico dei familiari del defunto.

8. Pertanto, anche qualora in un momento successivo al decesso o alla sepoltura, gli aventi titolo provvedano comunque ad atti di interesse (ad esempio corrispondendo quanto dovuto per l'illuminazione votiva o all'ornamento della sepoltura), ogni spesa sostenuta rispetto al defunto dal Comune e, per suo conto, dal Soggetto Gestore, deve essere considerata come anticipazione per conto terzi. La stessa dovrà pertanto essere rimborsata entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta. In applicazione di quanto previsto dagli artt. 2028 e 2031 del Codice civile l'Amministrazione comunale o il soggetto gestore avrà titolo alla riscossione coattiva qualora gli aventi titolo non provvedano entro il termine indicato.

9. Tutti gli altri servizi e l'esecuzione di operazioni cimiteriali sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite, secondo la normativa vigente, nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 15 – La sepoltura

1. E' vietata la sepoltura in luoghi diversi dal cimitero, salvo le fattispecie previste dalla normativa statale e regionale.
2. La sepoltura all'interno di uno dei cimiteri individuati nell'art.7 è assegnata sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
3. La sepoltura può eseguirsi per:
 - a. **Inumazione** - Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: sono comuni le inumazioni di cadaveri o di resti mortali in campo comune di durata pari al turno ordinario di inumazione (anni 10), come individuato nel DPR 285/1990. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore al turno ordinario di inumazione, come individuato dal DPR 285/1990 effettuate in aree in concessione.
 - b. **Tumulazione** – sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo art. 17 “Concessioni cimiteriali” del presente regolamento. Ogni sepoltura di nuova edificazione a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, ed alla sua chiusura come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del DPR 285/90 nonché all'art. 2 del regolamento regionale 23 maggio 2006 n. 4.
La tumulazione avviene:
 - in loculi individuali
 - in ossari per i resti a seguito di esumazione o estumulazione, o cinerari a seguito di cremazione
 - in sepolture private.
4. Ogni soggetto è sepolto separatamente con una delle modalità di cui sopra, salva l'eccezione di madre e figlio morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.
5. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in un feretro avente le caratteristiche previste dalle norme di polizia mortuaria statali e regionali. Il cadavere è collocato nel feretro rivestito con abiti o decentemente avvolto in lenzuola.
6. I nati morti, nonché i prodotti del concepimento per cui sia richiesta la sepoltura sono collocati in cassette idonee per il tipo di sepoltura prescelto.
7. E' consentita -per volontà del defunto o su richiesta degli eredi- la tumulazione in urna evitando ogni forma di promiscuità con ceneri umane, delle ceneri di un animale di compagnia o d'affezione nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei Registri cimiteriali. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie e/o ritratti dell'animale d'affezione tumulato o di riportare iscrizioni. La volontà del defunto o degli eredi, riferita ad un animale di compagnia o d'affezione corrispondente alla definizione di cui alla Convenzione Europea per la protezione degli animali 13 novembre 1987 recepita dalla Legge n° 201 del 2010, è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune od al soggetto gestore. L'urna contenente le ceneri dell'animale di compagnia o d'affezione è compresa nel numero complessivo degli elementi inseriti in uno stesso loculo e sarà tumulata alle stesse condizioni previste per i resti umani previsti nel presente regolamento.

Art. 16 - Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può provvisoriamente essere deposto in apposito loculo in avello comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato dai competenti uffici;
 - d) in ogni altro caso in cui l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta in camera mortuaria stabilito in 7 giorni dal momento dell'arrivo presso il Cimitero.
3. La durata della tumulazione provvisoria è determinata con provvedimento del Dirigente competente, sulla base del periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Tale servizio è a titolo oneroso. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro; le frazioni di mese sono computate come un mese intero.
5. Nell'eventualità di tumulazione definitiva anticipata rispetto alla scadenza della concessione provvisoria, non scatterà alcun diritto di rimborso.
6. Scaduto il termine di cui al comma 3, senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione o abbia ottenuto la proroga per il compimento dei lavori, il Comune, anche tramite il soggetto gestore, previa diffida, provvede a tumulare il feretro in avello comunale.
7. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 17 – Concessioni cimiteriali

1. La sepoltura per inumazione viene disposta, su istanza dei familiari con atto del Comune; tale tipologia di sepoltura non prevede contratto di concessione ma vincola alla temporalità indicata dal D.P.R. 285/90 (10 anni dalla data di inumazione).
2. Il diritto d'uso delle aree e dei manufatti cimiteriali destinati alle tumulazioni, è oggetto di concessione a tempo determinato, salvo possibilità di rinnovo laddove previsto, e salva la natura perpetua di talune sepolture concesse secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.
3. La concessione in loculo, essendo una tipologia di sepoltura privata a titolo oneroso, ha validità solo a seguito del completo pagamento del dovuto. In mancanza del saldo di quanto dovuto il Comune o il Soggetto Gestore ha titolo a collocare la salma nel deposito provvisorio con ogni onere a carico dei familiari del defunto.
4. Gli oneri concessori versati sono validi solo per il defunto interessato dal contratto: l'eventuale ulteriore inserimento di ceneri o resti ossei è subordinato al pagamento del relativo canone.
5. La concessione è vincolata al defunto o ai defunti per cui viene disposta. Con la concessione il Comune conferisce a titolo oneroso ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura che non è commerciabile, né cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza con le modalità di cui all'art. 33 del presente regolamento.

6. Le concessioni redatte sulla base di uno schema tipo, sono subordinate all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe vigenti e future. L'efficacia della concessione decorre dalla data della sepoltura salvo i casi particolari disciplinati nel presente Regolamento.
7. Il titolare della concessione o, dopo il suo decesso, gli eredi, sono tenuti a individuare un referente per ogni rapporto con il Comune e con il Soggetto Gestore, ferma restando la responsabilità solidale dei titolari della stessa (ossia il concessionario e poi, dopo il suo decesso, gli eredi legittimi). In caso di individuazione di più referenti gli stessi sono titolati ad operare disgiuntamente. In difetto della designazione si intende come referente il concessionario e, dopo la sua morte, uno degli eredi individuato dal Comune.
8. Il subentro degli eredi, che deve essere obbligatoriamente da loro comunicato al decesso del concessionario, non determina il cambiamento degli aventi diritto alla sepoltura che rimangono quelli individuati nell'atto di concessione. Con l'estinzione degli aventi titolo ad essere sepolti, la parte di sepoltura inutilizzata torna a disposizione del Comune.
9. Per le sepolture di comunità spetta al legale rappresentante delle stesse individuare chi vi può essere seppellito.

Art. 18 – Ammissione al cimitero di cadaveri, resti mortali, resti ossei, ceneri

1. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, dà sepoltura nei propri cimiteri, senza distinzione di sesso, etnia o di religione, ai cadaveri, ai nati morti e prodotti del concepimento, alle parti anatomiche riconoscibili, alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri, di persone residenti in vita nel comune anche se morte fuori da esso, ovvero di persone che anche se non residenti siano morte nel territorio comunale.
2. Può inoltre dare sepoltura ai cadaveri, ai resti o alle ceneri di persone non residenti in vita nel comune e morte fuori da esso qualora ricorra una delle seguenti situazioni:
 - se residenti in precedenza ma trasferiti ad altro Comune per ragioni assistenziali;
 - in casi debitamente motivati e su autorizzazione del Comune, se nate e con precedente residenza a Piacenza.
3. I prodotti del concepimento per cui non sussista una richiesta di sepoltura, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DPR 285/90, da parte della donna o di chi è titolato alla decisione, purché con periodo gestazionale pari o superiore alle 20 settimane, sono cremati sulla base di specifica convenzione tra l'Asl e il soggetto gestore del forno crematorio. Le ceneri sono sversate nell'area di dispersione.
4. Per quanto concerne le parti anatomiche riconoscibili la modalità di trattamento ordinaria è la cremazione con conseguente sversamento delle ceneri nell'area di dispersione, a meno che la persona interessata abbia esplicitamente richiesto l'inumazione. In tale ultima ipotesi il Comune riceve tali resti dalle strutture sanitarie e li seppellisce in maniera del tutto anonima in appositi reparti speciali. L'inumazione e le conseguenti operazioni cimiteriali sono a carico dei familiari del defunto, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
5. Non è possibile traslare nei cimiteri cittadini defunti provenienti da cimiteri esterni al territorio cittadino, salvo che non abbiano diritto a sepoltura privata o all'avvicinamento.

Art. 19 – Facoltà di disporre delle salme, dei resti e delle ceneri

1. Per la disposizione delle salme e dei resti per la sepoltura o la cremazione, dispersione o affidamento di ceneri, l'esumazione o estumulazione, la traslazione, il collocamento di epigrafi, si fa riferimento, ove compatibile con le vigenti disposizioni, alla volontà del defunto, comunque espressa e documentata.

2. All'atto della sepoltura il Comune o il gestore richiedono la designazione di una o più persone di riferimento, titolate ad operare disgiuntamente in relazione alla disposizione del cadavere, dei resti o delle ceneri.
3. In difetto, si fa riferimento, nell'ordine, alla volontà del coniuge o della persona unita civilmente, dei figli o di chi esercita la potestà genitoriale sugli stessi se minorenni, dei genitori, dei parenti ex art. 74 c.c. in ordine di grado, degli eredi istituiti. Il vedovo della persona defunta passato a seconde nozze decade da tale facoltà.
4. In ogni caso, a fronte delle determinazioni poste in atto sulla base della volontà comunque espressa dal defunto e comunque documentata, oppure delle indicazioni espresse da uno dei soggetti individuati ai commi 2 e 3, che assuma a proprio carico le spese relative alle operazioni richieste, il Comune o il gestore non sono tenuti a svolgere ulteriori indagini, in quanto si presume che chiunque richieda la sepoltura, cremazione, dispersione, affidamento ceneri, o altri servizi e operazioni cimiteriali, agisca in nome e per conto, nonché con il preventivo consenso, di tutti gli aventi titolo a disporre del defunto.

Art. 20 – Reparti speciali

1. E' prevista la costituzione nel Cimitero urbano di reparti speciali e separati per la sepoltura di soggetti professanti un culto diverso da quello cattolico, di appartenenti a comunità e confraternite religiose e per comunità straniere ai sensi dell'art. 100 del DPR 285/90, sulla base di specifici accordi con le medesime.
2. Parimenti all'interno del Cimitero Urbano è prevista la individuazione di riquadri speciali destinati ai prodotti del concepimento e alle parti anatomiche riconoscibili (membra di cui all'art. 5 del DPR 285/90 e resti anatomici consegnati dagli ospedali aventi sede nel territorio comunale).
3. I reparti speciali destinati a defunti appartenenti a culti diversi dal cattolico o a comunità straniere, sono gestiti in accordo con i rappresentanti delle relative comunità e / o con un ministro del culto delle medesime. Tali accordi disciplinano gli obblighi reciproci secondo lo schema tipo allegato C) parte integrante del presente Regolamento.
Essi sono in ogni caso destinati:
 - a. ad adulti e ragazzi di età pari o superiore a 10 anni, che al momento del decesso siano residenti nel territorio del Comune di Piacenza;
 - b. bambini di età inferiore a 10 anni, che al momento del decesso siano residenti nel territorio del Comune di Piacenza;
 - c. nati morti, prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di Piacenza.La cremazione o la collocazione in ossario comune dei resti non richiesti viene vista da un ministro del culto competente.
4. Le sepolture nei reparti di cui al presente articolo hanno l'ordinaria durata di 10 anni e sono soggette ad esumazione e nuova collocazione dei resti, come previsto dal DPR n.285/1990, al fine di garantire la disponibilità necessaria per nuove inumazioni.

TITOLO III SEPOLTURE ORDINARIE

Art. 21 - Tipologia di sepoltura ordinaria

1. Il Comune dà la possibilità di scegliere la tipologia di sepoltura sulla base delle disponibilità in tutti i cimiteri di propria competenza senza alcuna distinzione.
2. Le sepolture ordinarie sono:
 - per inumazione in terra e hanno durata di 10 anni e non sono né prenotabili, né rinnovabili;

- per tumulazione in loculi: tali sepolture hanno durata stabilita dalla Giunta comunale, non superiore ai 30 anni, non sono prenotabili ma alla scadenza dei 30 anni sono rinnovabili per 10, 15 e 20 anni;
 - in ossari e cinerari (destinati rispettivamente a resti da esumazione o estumulazione e a ceneri): possono avere durata di 10, 20 o 30 anni, non sono prenotabili ma sono rinnovabili per analoghi periodi.
3. Fatti salvi i casi individuati nell'art. 14 del presente Regolamento, le sepolture sono autorizzate con concessione amministrativa da parte del Comune e sono soggette al pagamento delle tariffe individuate nell'allegato sub A) parte integrante del presente Regolamento.
4. Le operazioni inerenti all'inumazione o alla tumulazione in sepoltura ordinaria sono svolte esclusivamente dal personale incaricato dal Comune di Piacenza o dal gestore. Le operazioni inerenti alla tumulazione in sepolture private possono essere svolte da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento di tale attività, incaricate dai concessionari della sepoltura.

Art. 22 – Criteri di assegnazione posizione in campo di inumazione

1. La disposizione nei campi di inumazione avviene per file in maniera consequenziale in base alla data e all'ora in cui è avvenuto il decesso della persona, come riportato sul certificato necroscopico. Per tale motivo non può darsi luogo ad alcuna prenotazione.
2. Nei campi di inumazione non possono essere accolte né urne cinerarie né cassette di resti ossei.

Art. 23 - Individuazione delle fosse nei campi comuni

1. Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi provvisori, forniti e messi in opera dal Comune o dal gestore, a seguito dell'inumazione. I cippi recano in modo completo il numero progressivo, il cognome e nome anagrafico, la data di nascita e di morte. Per i soggetti di cui all'art. 18, commi 3 e 4, è riportata unicamente l'espressione numerica della posizione del cippo e la data del decesso. Per i nati morti per cui sia richiesta la sepoltura la stessa avviene in modo anonimo o con indicazione di un nome secondo le indicazioni fornite dall'avente titolo.
2. I cippi definitivi e lastre orizzontali devono essere posizionate a cura e spese dei familiari del defunto e devono rispettare le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato B) al presente Regolamento.
3. Nessun manufatto può essere posto in opera dagli aventi titolo nei campi di mineralizzazione.

Art. 24 – Criteri di assegnazione loculi - Avvicinamento

1. In base alla disponibilità di manufatti non occupati, il Comune o il gestore assegna il loculo secondo i criteri di seguito specificati. La relativa concessione è vincolata al defunto per cui viene disposta e, salvo le eccezioni di cui ai commi seguenti, non vi si può dare corso prima del decesso.
2. È possibile, al momento dell'assegnazione di un loculo, avvicinare i coniugi, o le persone unite civilmente, nonché i genitori e i figli non coniugati, previa verifica della disponibilità di manufatti. L'avvicinamento è possibile, al momento del decesso o successivamente su richiesta e a fronte del pagamento delle relative tariffe per le operazioni cimiteriali. In particolare, è possibile spostare il soggetto premorto vicino (sopra, sotto, a lato, o comunque in prossimità) alla nuova concessione; oppure effettuare una concessione in vita al coniuge o alla persona unita civilmente, purché di età pari o superiore ad anni 70, in prossimità del loculo assegnato per la sepoltura del defunto. Le due concessioni avranno uguale durata e non si darà luogo ad alcun rimborso per il loculo eventualmente liberato. Per il defunto premorto che viene avvicinato vanno calcolate le spese di traslazione e di nuova tumulazione.

3. Il diritto di sepoltura può essere trasmesso, decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione del feretro nel loculo, esclusivamente al coniuge del defunto, alla persona unita civilmente o al convivente risultante tale dall'ultimo stato di famiglia, o al figlio del defunto. Il feretro originariamente collocato sarà cremato ed i familiari del defunto potranno collocare l'urna all'interno del loculo corrispondendo annualmente l'importo previsto nel tariffario allegato.
4. La lapide deve essere rimossa da marmista o comunque da ditta incaricata dai familiari del defunto. E' a carico del Comune o del Soggetto Gestore l'apertura del sigillo per la verifica della disponibilità logistica del loculo, i cui costi sono a carico degli istanti anche nel caso di riscontro negativo.
5. È possibile autorizzare spostamenti di defunti all'interno dello stesso cimitero o da un cimitero cittadino ad un altro. In tali ipotesi andrà corrisposta l'intera tariffa per il nuovo loculo che avrà la durata intera della concessione e dovranno essere pagate le relative operazioni cimiteriali. In ogni caso la traslazione su richiesta da una collocazione con concessione in corso ad una nuova non dà diritto ad alcun rimborso.
6. Possono essere collocate una o più cassette resti di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, o urne cinerarie se c'è spazio sufficiente all'interno dei loculi dei colombari o degli avelli la cui concessione non sia scaduta, nel caso di coniuge del defunto, di persona unita civilmente, di convivente risultante tale dall'ultimo stato di famiglia, di parenti e affini e ogni altra persona espressamente individuata dal defunto con le seguenti modalità: nel loculo possono essere inserite, oltre al feretro, se lo spazio lo permette senza movimentare in alcun modo il feretro stesso, n. 2 cassette di resti ossei e n. 3 urne cinerarie.
7. L'inserimento di cassette di resti ossei e di urne cinerarie nei colombari o negli avelli comporta per ciascuna il versamento del canone determinato ad anno per gli anni residui fino alla data di scadenza della concessione originaria del loculo oltre le spese di tumulazione. Alla scadenza della concessione del loculo il medesimo deve essere liberato anche dalle cassette e dalle urne.
8. I costi relativi alle operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica del loculo rimangono a carico degli istanti anche nel caso di riscontro negativo.
9. Le concessioni di loculi in vita ancora in corso e le concessioni in vita di cui al comma 2 del presente articolo non utilizzate rimangono all'avente diritto alla sepoltura fino alla scadenza. Dal momento dell'ingresso della salma decorrono gli anni minimi di tumulazione (20 anni ai sensi del D.P.R. 285/90) e andrà corrisposta la differenza di tariffa, così come andrà corrisposta la differenza per il loculo del soggetto premorto rispetto al quale è stato effettuato l'avvicinamento, al fine di mantenere l'uguale scadenza per i due loculi.
10. Qualora l'avente diritto alla sepoltura venga tumulato in altro loculo o giunga a scadenza la concessione senza che la stessa sia stata utilizzata, la concessione in vita decade, fatta salva la possibilità, in quest'ultimo caso, di procedere al rinnovo della stessa.

Art. 25 – Criteri di assegnazione ossari

1. I resti dei cadaveri esumati o estumulati, decorso il periodo di inumazione o di concessione della sepoltura possono, a richiesta, essere raccolti e conservati in loculi-ossario.
2. In base alla disponibilità di manufatti non occupati, è possibile scegliere il loculo - ossario per collocare resti ossei o l'urna contenente le ceneri. In entrambe i casi la tariffa di concessione è dovuta per ogni urna o cassetta inserita, anche successivamente, nel manufatto, compatibilmente con la sua capienza, ed è commisurata agli anni residui di concessione. Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica devono essere effettuate prima di

dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla suddetta verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

3. In caso di spostamento dei resti/ceneri da cimitero a cimitero o all'interno dello stesso cimitero prima della scadenza della concessione andrà corrisposta l'intera tariffa per la celletta ossario/cinerario. Non è previsto alcun rimborso della precedente concessione e la stessa, a seguito della traslazione di tutti i resti, decade ritornando a disposizione del Comune.
4. La richiesta di loculi-ossario non è consentita prima dell'esumazione o estumulazione, bensì a seguito di tali operazioni cimiteriali per il recupero dei resti o dopo l'avvenuta cremazione per l'inserimento delle ceneri. Tali richieste tuttavia hanno la priorità rispetto alle richieste di spostamento di cui al comma precedente. Pertanto in previsione di operazioni programmate di esumazione/estumulazione, potranno essere sospese le richieste di spostamento.
5. Relativamente ai loculi-ossario già concessi e non ancora utilizzati, ove il cadavere non risulti decomposto al momento dell'esumazione o estumulazione, i resti devono essere cremati, pena la decadenza della concessione del loculo-ossario.
6. Per i resti mortali non richiesti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie, si procede come specificato all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 26 - Concessione di urne cinerarie

1. Nelle cellette destinate alle urne cinerarie oltre al concessionario possono essere inserite sino ad una massimo di 5 urne afferenti il coniuge del defunto, la persona unita civilmente, il convivente risultante tale dall'ultimo stato di famiglia ed i figli del concessionario. Nelle stesse non possono essere collocate le cassette contenenti i resti ossei.
2. L'inserimento delle urne nelle cellette comporta, per ciascuna, il versamento del canone determinato ad anno per gli anni residui fino alla data di scadenza della concessione originaria della celletta oltre le spese di tumulazione. Alla scadenza della concessione la celletta deve essere liberata anche dalle urne successivamente collocate.

TITOLO IV SEPOLTURE PRIVATE

Art. 27 – Tipologia di sepoltura privata

1. Le sepolture private consistono in tumulazione in tomba privata con loculo individuale o a più posti e assumono le seguenti tipologie:
 - tomba con loculo individuale (è costituita da un loculo interrato);
 - tomba a due posti (è costituita da due loculi interrati);
 - tomba giardino (individuale o a più posti: è costituita da loculi e ossari interrati ed è destinata ai membri di una o più famiglie contraddistinta in superficie da un'aiuola)
 - tomba di famiglia/di comunità (è costituita da una camera con più loculi e ossari interrati destinati a una o più famiglie o a una comunità);
 - cappella o edicola di famiglia/di comunità (costruzione contenente loculi/ossari destinati ai membri di una o più famiglie o a una comunità);
 - parete di famiglia (costituita da un'intera fila verticale di loculi e ossari).
2. Il Comune può concedere, anche a seguito di procedure di evidenza pubblica, le aree per le realizzazioni di nuove costruzioni (tombe, cappelle o edicole di famiglia, nonché tombe, cappelle o edicole di comunità), oppure i manufatti già realizzati, sulla base delle disponibilità in essere.
3. Le concessioni sono disposte dal Comune: l'atto di concessione contiene l'individuazione degli aventi diritto alla sepoltura o i criteri per la loro individuazione.

4. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione non rinnovata, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice civile.
5. La durata della concessione decorre dalla data dell'atto e ha una durata definita nell'atto stesso per periodo comunque non superiore a 99 anni rinnovabili, sia per i manufatti già predisposti, sia per le aree su cui costruire le tombe. La possibilità di procedere a sepoltura è subordinata all'effettivo intero pagamento del corrispettivo dovuto.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalla legge rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Art. 28 - Concessione di permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e comunità

1. La concessione dei permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'articolo 27, è data in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
2. I progetti di sepolture private a uno o più posti sono approvati dal Dirigente competente per l'edilizia privata, previa acquisizione del parere dell'A.S.L., secondo le disposizioni di cui al Capo XVIII del Regolamento di Polizia Mortuaria e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
3. Per le tombe a struttura prefabbricata e tipologia ripetitiva, l'approvazione avviene con le medesime modalità, "una tantum" nei confronti del progetto del prototipo. In tal caso, ad esecuzione avvenuta, l'usabilità è subordinata alla certificazione, da parte di tecnico abilitato, di conformità al suddetto progetto.
4. I progetti di costruzione delle cappelle e delle edicole devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione.
5. Il manufatto deve essere realizzato nel più breve tempo possibile onde evitare disagio e disservizi e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida. L'Amministrazione procede alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza all'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato, l'Amministrazione provvede, previa diffida, a dichiarare la decadenza della concessione in oggetto.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. La concessione non può essere fatta a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione è data facoltà al Comune, anche tramite soggetto gestore, di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per la Concessione di manufatti cimiteriali.
9. La concessione, regolata da schema/contratto-tipo approvato dal dirigente competente, è stipulata, previa assegnazione del manufatto, da parte del Comune, anche tramite il soggetto gestore.

10. Ogni concessione di diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione, la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;
 - b) la durata;
 - c) la o le persone concessionarie o, nel caso di Enti o collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) il nominativo degli aventi diritto alla sepoltura o i criteri per la loro individuazione;
 - e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza.
11. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono chiedere la suddivisione di una concessione già esistente. La richiesta, redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR n. 445/2000, può essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure può essere formulata separatamente dagli stessi.
12. Il diritto di sepoltura dei concessionari originari è comunque tutelato anche nel caso in cui non si sia provveduto a ripartire in quote la concessione.

Art. 29 - Diritto d'uso nelle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - a) ai concessionari e loro familiari per le sepolture private concesse a persone fisiche;
 - b) alle persone contemplate negli specifici ordinamenti o nell'atto di concessione per le sepolture private concesse ad Enti (confraternite, corporazioni, istituti) fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione discende automaticamente dal titolare della concessione salvo che lo stesso non abbia diversamente disposto. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura è autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da presentare al Comune, anche tramite soggetto gestore, che autorizza la sepoltura.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 2, del D.P.R. n° 285/90, può essere consentita nelle sepolture private la tumulazione di salme di persone anche non conviventi con il concessionario. Nelle stesse sono inoltre ammessi i cadaveri, i resti e le ceneri di persone ovunque decedute, anche non residenti a Piacenza, che risultino averne diritto in base all'atto di concessione, anche se non appartenenti alla famiglia del titolare della concessione.
4. Nelle sepolture private di famiglia o di comunità i cadaveri vengono accolti in ordine cronologico di decesso. Non possono essere accolti cadaveri o i resti in numero eccedente i loculi o posti autorizzati, fatta salva la possibilità di inserire nei loculi cassette di resti ossei e le ceneri, laddove possibile. Pertanto il diritto di sepoltura è riservato alle persone di cui ai commi precedenti fino a completamento della capienza del sepolcro, fatta salva la possibilità di estumulazione.
5. Il diritto di sepoltura privata concesso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 30 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni delle sepolture private sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.

2. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, è determinata dal Comune, nel limite massimo di anni 99, la durata d'uso dei sepolcri privati per ottenere il miglior equilibrio tra richiesta di sepolcri e la loro disponibilità.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione dietro il pagamento dell'apposita tariffa vigente.

Art. 31 - Subentro nella titolarità di una concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata a più posti, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti, a pena di revoca, a darne comunicazione al Comune, anche tramite il soggetto gestore, entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione, per aggiornamento dell'intestazione, della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, esclusivamente nei confronti delle persone indicate che assumono la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, anche tramite soggetto gestore, provvede individuandolo in via temporanea tra gli aventi diritto alla sepoltura e ciò al fine di far fronte all'esigenza dell'Ufficio di inoltrare di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
4. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Art. 32 – Doveri di manutenzione

1. Il titolare o i titolari della concessione (il concessionario originario, e, alla sua morte, gli eredi) sono tenuti a provvedere ad una decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria del sepolcro, alla sistemazione del verde di pertinenza, ad eseguire i restauri e le opere che il Comune riterrà indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, nonché a rimuovere eventuali abusi.
2. Il titolare è sempre responsabile dei danni derivanti dallo stato di manutenzione dei manufatti.
3. Qualora la costruzione sia dichiarata, in tutto o in parte, indecorosa o pericolante, l'Amministrazione Comunale, anche tramite soggetto gestore, potrà sospendere la tumulazione di salme subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, è il Comune stesso tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e delle parti di uso comune.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari e la tenuta in stato di decoro, sicurezza e stabilità delle lapidi poste in memoria;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia.
6. Nel caso in cui il sepolcro, di cui al comma 1, venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di provvedere all'adeguamento entro 6 mesi.
7. La conservazione delle opere di pregio artistico realizzate da oltre 70 anni può essere oggetto di particolari prescrizioni in accordo con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio

per le province di Parma e Piacenza. A cura dell'Amministrazione comunale all'interno dei cimiteri sono individuate le parti storiche e monumentali al fine dell'apposizione dei vincoli di legge.

Art. 33 - Decadenza dalla concessione

1. La concessione di sepoltura privata individuale, o collettiva il cui manufatto sia già predisposto dal Comune o dal gestore, impone al concessionario l'obbligo - pena la decadenza - di dare adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento o dal primo seppellimento.
2. In caso di concessione di area per la realizzazione di tomba, o edicola/cappella di famiglia o di comunità, è onere del concessionario ottenere il titolo edilizio per la costruzione del relativo manufatto. In ogni caso il manufatto deve essere realizzato entro i termini e con le modalità stabiliti dalle norme tecniche specificate nel provvedimento autorizzativo emesso dall'Amministrazione comunale. In caso di mancato completamento dell'opera nei termini o di sua difformità alle relative norme tecniche di realizzazione, si procede alla decadenza dalla concessione. Non si dà luogo alla decadenza laddove il concessionario si avvalga della possibilità di rinuncia secondo quanto disposto dall'art. 35.
3. La decadenza della concessione può essere inoltre dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stato ottenuto, entro 60 giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 31;
 - d) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria, o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dall'art. 32. Si ha incuria qualora i manufatti versino in una situazione di degrado, con distacco di materiali e/o rottura degli stessi, o in una situazione di generale ammaloramento. L'abbandono può essere desunto da più situazioni di seguito precisate:
 - non contattabilità del titolare e/o del referente ai recapiti comunicati;
 - mancata comunicazione del subentro degli eredi ai sensi dell'art. 31;
 - venir meno del contratto e/o mancato pagamento inerente all'eventuale luce votiva;
 - situazione di mancata pulizia delle lapidi/manufatti e/o di mancata manutenzione del verde di pertinenza della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;
 - f) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - g) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2006.
4. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, nei casi previsti dal precedente comma 3, lettere a), b), d), e), e g), comunica l'avvio del procedimento di decadenza agli aventi diritto, con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato ritiro della raccomandata inviata non costituisce impedimento all'avvio della procedura: inoltre, qualora si concretizzi il disinteresse da parte dei familiari aventi diritto ciò non libera il concessionario o il referente individuato dall'obbligo di provvedere allo svuotamento del sepolcro.
5. In particolare nel caso previsto dalla lettera d) lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono attestati dall'Amministrazione o dal soggetto gestore anche sulla base delle risultanze della catalogazione in atto, sentita la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della **rinuncia** nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba.

6. Qualora l'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, non sia in grado di individuare gli aventi diritto, pone un avviso sul sepolcro per almeno tre mesi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso inutilmente tale termine lo stesso avviso viene apposto all'Albo Pretorio comunale e all'Albo cimiteriale, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali al fine di informare gli interessati che trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà adottato il provvedimento di decadenza della concessione.
7. Nel provvedimento di decadenza è evidenziata la possibilità di sottoporre al competente servizio comunale la richiesta di riesame da presentarsi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento all'interessato.

Art. 34 – Rinuncia alla concessione di area per sepoltura privata

1. Il concessionario di area per sepoltura privata non individuale nella quale non siano state eseguite o completate le opere, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, per gravi e comprovati motivi, ottenendo il rimborso stabilito.
2. In caso di rinuncia a concessione d'area, salvo i casi di decadenza, il rimborso è pari al 50% del valore dell'area stimato dal Comune, al momento della rinuncia, per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di residua durata non fruita. Il manufatto viene rimesso nella disponibilità del Comune. Le opere ornamentali e artistiche restano di proprietà del concessionario rinunciante e a sua cura e spese debbono essere rimosse entro 60 giorni dalla presentazione della rinuncia; trascorso infruttuosamente detto periodo esse rientrano a pieno titolo nella disponibilità del Comune.
3. Il Comune deciderà la destinazione del bene rientrato nella sua disponibilità: se farne oggetto di concessione ad un privato, oppure se utilizzarlo per altri fini. Nella prima ipotesi si provvederà alla concessione d'uso del manufatto aggiungendo al valore dell'area, secondo la tariffa, il valore dell'opera sullo stesso insistente come da stima predisposta dai competenti uffici tecnici comunali.
4. Con modifica dell'atto di concessione può essere consentito di associare come concessionario un parente o affine fino al 6° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini stabiliti.
5. In tutti i casi di rinuncia l'area o il manufatto cimiteriale ritornano nella disponibilità del Comune.

Art. 35 - Rinuncia alla concessione di manufatto

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri già collocate abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Per avente diritto si intende la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione o di una quota di essa.
3. La rinuncia determina la retrocessione dalla titolarità del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma determinata in base a quanto previsto nei commi seguenti.
4. In caso di rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune, il rimborso è pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata non fruita.
5. Per le concessioni perpetue il periodo residuale su cui calcolare il rimborso viene stabilito in 99 anni. Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto, al concessionario è

riconosciuto un rimborso pari al 50% del valore economico allo stesso attribuito per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata non fruita.

Art. 36 - Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto della concessione, non avendo l'interessato presentato la richiesta di rinnovo;
 - b) con la soppressione del Cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 285/90;
 - c) per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non hanno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione, anche tramite il soggetto gestore, collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 37 – Revoca della concessione

1. Il Comune, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di disporre la revoca della concessione e rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dato in concessione.
2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al titolare dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione.
3. Il relativo provvedimento deve essere notificato al titolare o ai titolari della concessione.
4. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare collocazione delle salme, dei resti e delle ceneri con una sepoltura di pari grado e durata dell'originaria, con concessione a nome dei titolari se noti.

Art. 38 - Rientro in possesso di aree e manufatti e modalità di riassegnazione

1. Disposta la decadenza o la revoca, preso atto della rinuncia o scaduta la concessione senza che sia intervenuto il rinnovo laddove possibile, la sepoltura o l'area tornano nella disponibilità del Comune. Le stesse sono riassegnate dal Comune o dal gestore, una volta effettuate le relative estumulazioni, con le seguenti modalità:
 - a) mediante concessione a chiunque ne faccia richiesta, secondo l'ordine di presentazione cronologica della domanda, applicando le tariffe vigenti;
 - b) senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure di evidenza pubblica, qualora si profili la possibilità di domanda superiore all'offerta: in tal caso, al termine della procedura il sepolcro verrà riassegnato al concorrente che abbia proposto l'offerta economicamente più elevata;
 - c) senza vincolo di osservanza dei vigenti tariffari, secondo procedure di evidenza pubblica, qualora si verifichi l'assenza di concessioni di tale tipologia di sepolcri per un periodo superiore ai 120 gg. In tal caso, al termine della procedura, il sepolcro verrà riassegnato al concorrente che abbia proposto il ribasso minore rispetto al vigente tariffario, ribasso che comunque non potrà eccedere il 30% rispetto alle tariffe vigenti.

Art. 39 - Estumulazione - vincolo di perpetuità delle salme – scadenza della concessione

1. Nelle sepolture private non individuali i cadaveri possono essere estumulati, a cura e spese di chi dispone della salma da collocare, se occorre disporre del loculo per altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 40 anni dalla tumulazione.
2. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi loculi-ossario, ove disponibili, anche previa cremazione, e fino alla scadenza della concessione, o vengono altrimenti sistemati a cura e spese di chi dispone della salma o dei resti da collocare.

3. Nelle predette sepolture si possono ricordare con epigrafi che evidenzino la dicitura “a memoria” i defunti aventi diritto alla sepoltura che siano stati deposti altrove o i cui resti siano già stati conferiti nell'ossario comune.
4. Il concessionario originario (fondatore), nell'atto di concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità per tutte o alcune salme, cioè l'integrale conservazione della salma nella tomba con divieto quindi di estumulazione, fino alla scadenza della concessione.
5. Il vincolo è inerente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente mutare: pertanto la salma può essere trasferita in altro loculo nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba stessa.
6. Il vincolo di perpetuità può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari (concessionario originario o tutti i suoi eredi).
7. Alla scadenza della concessione per sepoltura privata, in caso di mancato rinnovo entro un anno dalla scadenza stessa, si procede all'estumulazione con spese poste a carico dei titolari della concessione, ove reperibili.

Art. 40 – Tombe giardino plurime e pareti di famiglia. Rinvio

Alle tombe giardino plurime e alle pareti di famiglia si applicano, per quanto attiene il diritto di sepoltura, gli obblighi e le facoltà riconosciute ai titolari, le disposizioni previste per le sepolture private non individuali, qualora compatibili.

TITOLO V ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

Art. 41 - Riserva di competenza

Le operazioni cimiteriali comprese nel presente titolo sono effettuate in via esclusiva dal Comune o dal Soggetto Gestore dei servizi cimiteriali.

Art. 42 - Esumazioni

1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali volte al dissotterramento di cadaveri o resti mortali precedentemente inumati e si suddividono in:
 - a) esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo ordinario di inumazione come individuato nel Regolamento regionale n. 4/2006 per le inumazioni in campo comune e alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato;
 - b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte o dell'autorità giudiziaria prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a).
2. Le esumazioni ordinarie sono disposte con ordinanza sindacale; è compito del Comune, anche tramite il soggetto gestore, definire il programma delle esumazioni, distinte per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno seguente.
3. Qualora i resti del cadavere siano decomposti, su richiesta degli aventi titolo possono essere raccolti in cassette da tumulare in ossario, previa concessione, oppure avviati a cremazione. Nel caso di disinteresse dei familiari si applica quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, con obbligo per gli stessi di provvedere al pagamento di quanto eseguito.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato, con congruo anticipo, con comunicazione di servizio da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, all'albo pretorio comunale, sul sito del Gestore, nonché direttamente all'entrata del cimitero interessato e sui manufatti sepolcrali. In nessun caso si può dare avvio alle operazioni massive se non siano trascorsi almeno 90 giorni dalla pubblicazione

dell'avviso sul sito e all'albo comunale. Rimane in capo ai concessionari ed ai loro eredi, il controllo in ordine alla scadenza della concessione.

5. I resti risultanti dall'azione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, rinvenuti in occasione delle esumazioni, salvo che diversamente non disponga l'eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non siano dissenzienti il coniuge o in sua mancanza i parenti più prossimi.

Art. 43 – Estumulazioni

1. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali volte alla rimozione di cadaveri o resti mortali dall'apposito manufatto dove erano tumulati e si suddividono in:
 - a. estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
 - b. estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini.
2. Qualora i resti del cadavere siano decomposti, su richiesta degli aventi titolo possono essere raccolti in cassette da tumulare in ossario, previa concessione, oppure avviati a cremazione. Nel caso di disinteresse dei familiari si applica quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, con obbligo per gli stessi di provvedere al pagamento di quanto eseguito.

Art. 44 - Sepulture in scadenza

1. E' in capo ai concessionari , o loro eredi, il controllo della scadenza delle concessioni.
2. Il Comune o per esso il Soggetto Gestore, con comunicazione di servizio da pubblicare, almeno 90 giorni prima rispetto alla scadenza, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale, all'albo pretorio comunale, sul sito del Gestore, all'entrata del cimitero interessato e sui manufatti sepolcrali, individua la scadenza della sepoltura in campo di inumazione e di quelle in concessione a privati (loculi in colombaro o in avello comunale, aree o tombe a più posti).
3. Nell'apposita bacheca, presso ogni Cimitero, verrà esposto l'elenco delle sepulture scadute che saranno oggetto di esumazione/estumulazione. Inoltre sulle sepulture stesse viene collocato, con almeno 90 giorni di anticipo, un sintetico avviso della data di scadenza con l'invito a presentarsi presso gli uffici del cimitero. L'avviso posto sulla sepoltura viene immediatamente rimosso alla richiesta di rinnovo della concessione.
4. Per le sepulture in campo di inumazione, il Comune, anche tramite il gestore, comunica ai familiari del defunto il giorno e l'ora dell'esumazione. Scaduto il termine dell'inumazione, se il privato non provvede entro il giorno precedente a quello fissato per l'esumazione ad indicare altra sistemazione dei resti, si procede ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, con obbligo per i familiari del defunto di provvedere al pagamento di quanto eseguito .
5. Relativamente alle sepulture in concessione a privati, il concessionario o i suoi eredi devono comunicare per iscritto, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza, se intende rinnovare la concessione o destinare la salma o i resti mortali o le ceneri ad altra sepoltura privata. Qualora non provveda a fornire indicazioni nel suddetto termine, è disposta la raccolta dei resti e la loro sistemazione in contenitori e in luoghi idonei ad accoglierli sino a quando siano trascorse due ricorrenze dei defunti. Trascorso tale ulteriore periodo se la salma non risulti mineralizzata si procede alla inumazione per ulteriori 5 anni, altrimenti si provvede alla cremazione con conseguente dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Art. 45 - Operazioni di disseppellimento

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, su richiesta dei familiari interessati può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento (sopra, sotto, a lato) di salme di coniugi, conviventi o parenti entro il 2° grado;
 - b) traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o parenti entro il 2° grado portatori di accertati impedimenti fisici;
 - c) collocazione in sepolture per famiglia e collettività;
 - d) trasporto in Cimitero di altro Comune;
 - e) cremazione della salma dissepolta.

Art. 46 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

L'autorizzazione alle esumazioni straordinarie può essere concessa di norma solo alle condizioni previste dall'art. 84, lettera a) del DPR 285/90 e dall'art. 12 della Legge Regione Emilia Romagna n. 19/2004. Sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa per cui si applica quanto previsto dalla lettera b) del medesimo articolo del DPR 285/90.

Art. 47 – Materiali risultanti da esumazioni ed estumulazioni. Rinvenimento di valori

1. Il Comune, o il gestore, provvede a smaltire i materiali di ornamento (lapidi, fotografie, segni funebri) che non vengano ritirati autonomamente dagli aventi titolo entro la settimana antecedente alle operazioni programmate. Può acquisire come bene abbandonato il materiale di interesse artistico e culturale che non sia stato richiesto.
2. Qualora si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali nel corso di esumazioni ed estumulazioni o altre attività di disseppellimento, gli aventi titolo possono darne avviso al competente Servizio comunale o al gestore, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, entro la settimana antecedente le operazioni programmate.
3. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai familiari e della consegna viene redatto verbale in duplice copia, con consegna di un esemplare al familiare e l'altro conservato presso gli uffici amministrativi del cimitero.
4. I ricordi personali rinvenuti e non reclamati dagli aventi titolo, vengono lasciati sul resto mortale o collocati nel contenitore per resti ossei, e seguono le vicende del defunto.
5. Nel caso in cui siano rinvenuti oggetti preziosi gli aventi titolo devono essere posti nella condizione di prenderne possesso e solo qualora non si presentino o formalizzino il disinteresse verso gli stessi, i beni saranno considerati acquisiti al patrimonio mobiliare del Comune di Piacenza che ne disporrà secondo le regole di gestione dello stesso.

TITOLO VI CREMAZIONE

Art. 48 – Cremazione

1. La cremazione del cadavere o di resti sepolti nei cimiteri cittadini è autorizzata dal Dirigente competente del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo le disposizioni vigenti. Quanto alla volontà di procedere alla cremazione si fa rinvio alla Legge n.130/2001. La stessa deve essere effettuata con le modalità di cui all'art. 79 del DPR 285/90.
2. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e di prodotti del concepimento è autorizzata dall'autorità sanitaria competente. E' possibile la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) della legge n. 130/2001 e delle ulteriori disposizioni della Regione Emilia Romagna in materia o, in caso di loro irreperibilità, previo specifico avviso. L'avviso dovrà essere affisso per almeno 90 giorni all'ingresso del Cimitero ove si trova il defunto.

3. Le ceneri, risultanti da cremazione, devono essere:
 - a) diligentemente raccolte in apposita urna cineraria sigillata, riportante all'esterno le anagrafiche del defunto e sistemate, a richiesta, in apposite cellette, oppure, previo consenso del concessionario o del referente in loculi o in sepoltura privata, anche già contenenti altro cadavere o suoi resti mortali, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività; in particolare per i loculi si fa riferimento ai numeri massimi di urne e alle modalità di cui all'art. 26;
 - b) collocate nel cinerario comune qualora gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione, ovvero, in caso di cremazione di cadavere, le ceneri non siano state affidate a familiare. In attesa della decisione degli aventi titolo sulla definitiva collocazione delle ceneri, è consentita la temporanea conservazione delle urne all'interno di apposita struttura cimiteriale, previo pagamento della tariffa. Il deposito temporaneo è consentito per un massimo di novanta giorni, decorsi i quali, in assenza di disposizioni, si procede al conferimento nel cinerario comune.
4. Alle spese per la cremazione e per il trasporto della salma presso l'impianto crematorio e delle ceneri al cimitero provvede la famiglia del defunto. Sono fatti salvi i casi di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
5. Non è ammesso l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione in più parti oppure unire le ceneri di defunti in un'unica urna.

Art. 49 – Affidamento delle ceneri

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19/2004 l'affidamento ha luogo alle seguenti condizioni:
 - a. l'urna è debitamente sigillata e deve riportare i dati identificativi del defunto;
 - b. l'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata (da intendersi quale luogo di residenza dell'affidatario - sono esclusi come luoghi di conservazione le aree di cortile, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza dell'affidatario assicura la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
 - c. l'urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone, in mancanza di della stessa);
 - d. specifica autorizzazione del Comune;
 - e. il luogo di conservazione dell'urna può essere variato solo previa tempestiva comunicazione al Comune nel quale sono detenute le ceneri; qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, occorre una nuova autorizzazione per l'affidamento nonché per il trasporto delle ceneri.
2. Venute meno le condizioni dell'affidamento o nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento stesso e non provveda alla tumulazione presso il cimitero, l'urna è riconsegnata al Comune che procede al deposito per novanta giorni e, in caso di mancato reclamo, al conferimento nel cinerario comune.
3. Ogni affidamento di urna cineraria e ogni relativa variazione sono registrati dal Comune con le seguenti indicazioni:
 - a. dati anagrafici del defunto, dati anagrafici dell'affidatario e luogo di conservazione dell'urna;
 - b. indirizzo del nuovo luogo di conservazione e data, in caso di variazioni;
 - c. data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e risultanze riscontrate.
4. Il Comune, mediante la Polizia Locale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione.

Art. 50 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione di cadavere è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, alla L.R. n.19/2004 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.
2. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piacenza autorizza la dispersione delle ceneri dei deceduti nel territorio del Comune di Piacenza.
3. Non è ammessa:
 - a) la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti;
 - b) la dispersione delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e di urne già tumulate.E' sempre possibile il conferimento nel cinerario comunale delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e di urne già tumulate.
4. I luoghi individuabili per la dispersione delle ceneri sono:
 - area cimiteriale appositamente individuata;
 - area privata, aperta e con il consenso del proprietario, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - in natura, lontano da manufatti;

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30-04-1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni.

5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è corredata dagli atti comprovanti la volontà del defunto di essere disperso. Tale volontà può risultare, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata della stessa. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dai congiunti. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata.
6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da: coniuge, figli, altri familiari aventi diritto, esecutore testamentario, legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal Comune, soggetto gestore, imprese che esercitano l'attività funebre.
7. Qualora il luogo indicato sia al di fuori del territorio del Comune di Piacenza, deve essere acquisito il nulla osta del Comune in cui dovrà essere effettuata la dispersione.

TITOLO VII TRASPORTO FUNEBRE

Art. 51 - Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto di salma o di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Costituisce inoltre trasporto di cadavere, a bara aperta, il trasferimento verso il luogo prescelto per le onoranze – abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, qualora l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo avvenga dopo l'esecuzione del tanatogramma, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 Km all'interno della Regione Emilia-Romagna e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.

2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale disciplinato dal Regolamento nazionale di polizia mortuaria, dalle altre norme vigenti in materia nonché dal presente Regolamento.

Art. 52 - Trasporti funebri di competenza del Comune

1. Sono effettuati dal Comune, anche tramite soggetto gestore, i trasporti di:
 - a) salme e cadaveri destinati all'Obitorio del cimitero, nei casi individuati dagli artt. 12 e 13 del DPR n. 285/1990, nonché su richiesta degli aventi titolo;
 - b) salme e cadaveri in custodia all'Obitorio del cimitero, su indicazioni dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell'A.S.L., verso altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e successivo ritorno all'Obitorio del cimitero;
 - c) resti mortali trasferiti tra i cimiteri comunali;
 - d) cadaveri destinati a scopi di studio e ricerca.Nei casi suddetti, ad eccezione della lett. b), il servizio può essere assoggettato a contribuzione a carico dei familiari o di chi richiede il trasporto.
2. Sono inoltre a carico del Comune ed effettuati dai medesimi servizi funerari, anche tramite soggetto gestore, i trasporti di cadaveri di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. In tali casi il trasporto viene eseguito senza servizi e trattamenti speciali, in modo da garantire comunque il decoro e il rispetto delle volontà del defunto.

Art. 53 - Trasporti di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi

1. Il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3, 1° comma lett. b) del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003, deve avvenire, previa apposita autorizzazione del competente Servizio comunale, dentro specifici contenitori mediante carro chiuso, tale da garantire un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario.
2. La modalità di trasporto di cui al comma 1. si applica pure, previa autorizzazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale, ai trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2 del D.P.R. n° 285/90 e delle parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 3, 1° comma lett. a) del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003.
3. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dall'ASL competente per territorio.

Art. 54 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da chiunque purché in possesso di apposita autorizzazione del competente Servizio comunale, con obbligo di destinazione dell'urna o della cassetta in ossequio alle norme vigenti.

Art. 55 – Modalità di svolgimento dei trasporti funebri

1. La richiesta del trasporto funebre, indicante giorno, ora e destinazione dello stesso, è presentata da un familiare del defunto o da un'Impresa di Onoranze Funebri incaricata al Soggetto Gestore. Lo svolgimento dei funerali avviene nelle fasce orarie allo scopo prestabilite. I richiedenti, comprese le imprese di Onoranze Funebri, effettueranno opzione di scelta indicando la fascia oraria disponibile.
2. E' sempre consentito, con apposito attestato medico e secondo le modalità previste dalla normativa regionale, il trasporto di salma, per l'osservazione presso:
 - l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
 - il servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
 - le apposite strutture adibite al commiato.

3. I trasporti funebri si svolgono con le modalità definite dalle norme di polizia mortuaria statali e regionali. Le autorizzazioni per il trasporto, per la sepoltura nei cimiteri cittadini di salme, resti ossei o ceneri e per il trasporto al Tempio Crematorio di resti mortali/resti ossei sono rilasciate dal competente Servizio comunale.
4. Salvo comprovati motivi di urgenza, la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre deve essere trasmessa al competente Servizio comunale almeno 36 ore prima dell'inizio del trasporto stesso. Non vengono in ogni caso conteggiate nel termine le 24 ore della domenica e delle singole giornate festive.
5. Il servizio di trasporto funebre, svolto dalle imprese esercenti l'attività funebre, termina con la collocazione del feretro sul carrello porta salme, sul montaferetri, sul calaferetri o nella camera mortuaria del cimitero.
6. Le prescrizioni sopra indicate devono essere osservate anche delle imprese esercenti l'attività funebre in altri Comuni che eseguono il trasporto di defunti destinati a essere sepolti nei cimiteri di Piacenza.

Art. 56 – Trasporto a bara aperta

1. E' consentito il trasporto di cadavere a bara aperta in abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali. Nelle more di apertura dei suddetti uffici il trasporto è consentito previo l'invio al Comune di autodichiarazione da parte dell'impresa di onoranze funebri in cui dichiara che detto trasporto è conforme alla normativa vigente ed in particolare:
 - che il trasporto è portato a termine entro le 24 ore dal decesso e viene effettuato con contenitore impermeabile non sigillato e per una distanza non superiore ai 300 km nell'ambito della Regione Emilia Romagna;
 - che è in possesso del certificato del medico necroscopo;
 - che è in possesso del modulo sottoscritto da un familiare richiedente il trasporto e compilato anche dal medico curante, per la parte di competenza (esclusione dell'ipotesi di reato e dichiarazione che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica).
2. Tale autodichiarazione, corredata di tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa regionale deve essere trasmessa telematicamente al competente Ufficio Comunale. L'autorizzazione verrà rilasciata, dal Comune, di norma preventivamente al trasporto e comunque nel primo giorno successivo utile.

Art. 57 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre di salma è rilasciata dal Comune all'Impresa in possesso dei requisiti previsti, incaricata dai familiari del defunto.
2. Il trasporto è consentito nei luoghi indicati nell'autorizzazione e nel rispetto degli orari ivi indicati.
3. L'autorizzazione al trasporto è corredata dal permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile, nonché dal documento attestante l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli mediante ceralacca e timbro riportante il nome del Comune che autorizza l'esercente l'attività funebre e il numero identificativo dell'autorizzazione; l'osservanza delle norme previste per il trasporto, a norma dell'art. 10, comma 8, L. R. n. 19/2004.
4. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali, ceneri e resti ossei, sia nel territorio comunale che fuori di esso, è rilasciata dal Servizio competente del Comune di partenza.

5. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:
 - a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
 - b) trasporto, svolto negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore ai 300 km.;
 - c) il trasporto avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso.
6. A norma dell'art. 10 della L. R. n. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del DPR n. 285/1990.

Art. 58 - Funzioni delle imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri in possesso delle previste licenze ed autorizzazioni, a richiesta degli interessati, possono svolgere, presso gli Uffici del Comune, incarichi delegati dalle famiglie in lutto nonché le incombenze riguardanti la salma (vestizione, incassatura, trattamenti igienici autorizzati dalla A.S.L.) e le forniture connesse ed effettuare il trasporto di salme a pagamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono esporre nei propri locali garantendone la massima visibilità e mostrare a richiesta il tariffario delle prestazioni che elenchi con chiarezza i costi delle medesime, avendo cura di indicare le unità di beni e servizi offerti nell'ambito delle varie tipologie di prestazione, al fine di tutelare le famiglie in lutto.
3. Annualmente le imprese di cui al comma 1 dovranno trasmettere detti tariffari e loro aggiornamenti al Comune, che su richiesta dei cittadini, potrà portarne a conoscenza i contenuti dei medesimi.
4. E' data facoltà alle imprese di identificare tipologie di interventi funebri standardizzati a costi definiti. Anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, L.R. n° 19/04, potranno essere portate a conoscenza dei cittadini interessati, le opportunità offerte.

Art. 59 - Imprese di pompe funebri: divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di far sostare il proprio personale negli uffici e nei locali del Comune e dei Servizi Cimiteriali oltre il tempo necessario per il disbrigo di pratiche di competenza, allo scopo di offrire prestazioni commerciali e/ di servizio;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato; di svolgere i funerali secondo modalità difformi rispetto alla richiesta ed ottenuta prenotazione degli stessi;
 - d. di svolgere i funerali secondo orari difformi rispetto alla richiesta ed ottenuta prenotazione degli stessi;
 - e. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - f. di gestire servizi mortuari presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
 - g. di omettere l'indicazione di prestazioni rese dall'elenco delle tariffe affisso al pubblico nei propri locali.
2. Con riferimento ai divieti di intermediazione e procacciamento dell'attività funebre e alla sospensione e revoca dell'esercizio della medesima attività, si richiamano i commi 5 e 6 dell'art.13 della L.R. n° 19/04. La sospensione potrà essere comminata per un periodo non superiore a trenta giorni. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre ed irroga le eventuali sanzioni amministrative secondo quanto indicato al successivo art. 73.

Art. 60 – Rilascio del nulla osta di ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero

Il nulla osta all'ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero è rilasciato dal Comune, in base ai criteri di accoglimento nei cimiteri cittadini, all'autorità consolare italiana all'estero, previa informazione al Ministero degli Esteri.

Art. 61 - Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'extradizione di cadaveri

1. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'extradizione di deceduti nei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino, di cui rispettivamente agli artt. 27 e 29 del DPR n. 285/1990 compete al servizio del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero del Comune di partenza per i cadaveri derivanti da pregressa sepoltura.
2. Il certificato, di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) del DPR n. 285/1990, viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto del cadavere, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto, come disposto dall'art. 10, comma 9, L.R n. 19/2004 e successive integrazioni, qualora lo Stato di destinazione non rientri nella convenzione di Berlino.
3. La richiesta di autorizzazione all'extradizione di cui al comma precedente è corredata da nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il defunto è diretto debitamente legalizzata.
4. L'autorizzazione all'extradizione di urna cineraria è rilasciata dal comune di decesso, ovvero dal comune di partenza per le urne cinerarie già conservate presso il cimitero o conservate in affidamento personale.

Art. 62 - Corrispettivo per autorizzazione al trasporto

1. Per ogni pratica di trasporto di cadavere eseguito nell'ambito del territorio comunale o diretto ad altro Comune o altro Stato, è dovuto all'Amministrazione Comunale un corrispettivo, nella misura stabilita dal Comune.
2. Il suddetto corrispettivo non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria o nel caso in cui i Comuni di decesso assumano l'onere della custodia delle salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio del Comune di Piacenza tramite apposito accordo per l'utilizzo dei predetti locali.
3. Il suddetto corrispettivo non è neppure dovuto per i trasporti di ceneri, resti ossei, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e resti mortali.
4. Sono esenti da qualsiasi corrispettivo i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.
5. Tale corrispettivo è dovuto da chi richiede ed ottiene l'autorizzazione ed il relativo versamento va comprovato all'atto del ritiro della medesima.

Art. 63 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto funebre, effettuati nell'ambito del territorio comunale da imprese autorizzate a norma di legge, al fine di garantirne la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, avvalendosi dell'ASL territorialmente competente per i profili igienico-sanitari.
2. Il Comune può sospendere l'esercizio dell'attività qualora siano rilevate, in più occasioni, violazioni alla disciplina in materia di trasporto funebre, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente.

TITOLO VIII

DECORO, SICUREZZA E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 64 - Pulizia dei Cimiteri e cura del verde cimiteriale

1. Il gestore dei Servizi Cimiteriali assicura la pulizia di tutte le aree, spazi e locali aperti al pubblico, con la sola esclusione dei luoghi di sepoltura privati.
2. Garantisce inoltre tempestivi interventi per lo sgombero della neve dalle aree interne e di pertinenza cimiteriale e per il ripristino della tutela della pubblica incolumità e dell'accessibilità dell'utenza in seguito ad eventi calamitosi, naturali o strutturali.
3. Il medesimo provvede pure alla manutenzione e cura delle aree verdi e delle alberature pubbliche, comprese quelle esterne su area di pertinenza cimiteriale.

Art. 65 - Manutenzione degli impianti cimiteriali

1. Spetta al Comune o, sulla base di specifici accordi contrattuali, al soggetto gestore la manutenzione degli impianti cimiteriali intesi come il complesso degli edifici, delle strutture e delle strumentazioni cimiteriali comunali quali i muri di cinta, i viali di accesso interni ed esterni, i parcheggi, gli acquedotti, le linee elettriche, le fognature, i montafretri, le scale per il pubblico, i carrelli.
2. Gli interventi di manutenzione concernenti la sala autoptica, la sala osservazione e la camera mortuaria sono svolti tenuto conto del parere dell'A.S.L. per quanto concerne gli aspetti sanitari.

Art. 66 - Servizio di luci votive

1. Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, edicole, colombari, cellette, ecc. è consentito, previa autorizzazione, apporre lampade votive elettriche.
2. Il servizio di illuminazione elettrica votiva è riservato al Comune con diritto di esclusività, anche tramite soggetto gestore.
3. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando, a chiunque ne faccia richiesta, l'illuminazione laddove risulti tecnicamente possibile.
4. Il Comune provvede, altresì, alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
5. Ai servizi di manutenzione di cui al comma precedente, fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede alla erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso, mentre quella relativa a portalampada e lampadina restano a carico del Comune.
7. I lavori per l'attivazione delle luci votive di tombe, edicole, ecc. vengono eseguiti dal Comune, anche tramite soggetto gestore, mediante prolungamento del cavo elettrico fino alla fornitura della corrente (pozzetto o scatola di derivazione) con esclusione di ogni ulteriore operazione. Pertanto, l'eventuale foratura del chiusino marmoreo o del muretto interno, così come la fornitura di sostegni, o altri accessori, resta a totale carico e cura del richiedente.

8. Nell'esecuzione dei lavori per l'allacciamento il Comune non risponderà, per le opere eseguite con la normale diligenza, di eventuali danni alle opere esistenti.
9. L'allaccio all'impianto di illuminazione elettrica votiva e l'erogazione del servizio sono subordinati al pagamento delle apposite tariffe individuate nell'allegato A) parte integrante del presente Regolamento.
10. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento presentata al soggetto gestore, mediante apposito modulo. I contenuti che devono essere specificati nella domanda di adesione sono approvati dal Dirigente competente.
11. Nel caso in cui il richiedente non sia il soggetto titolare della concessione, la presentazione della domanda di allacciamento si intende comunque come effettuata dall'interessato, lasciando il Comune o il soggetto gestore estraneo a qualsiasi controversia al riguardo.
12. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.
13. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
14. Il soggetto gestore, avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti.
15. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi di sorta.

Art. 67 – Ornamentazione di tombe in campo di inumazione

1. Sulle tombe dei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, fotografie e ornamenti floreali , nelle forme, misure, materiali e specie arboree conformi alle caratteristiche tecniche individuate nell'allegato B) parte integrante del presente Regolamento. Il concessionario dovrà presentare un progetto al fine di garantire il rispetto di quanto indicato nell'allegato B) al presente Regolamento, senza la cui approvazione non si potrà procedere al posizionamento del manufatto.
2. Le epigrafi in altre lingue, ammesse solo nei reparti speciali previsti dall'art. 20 del presente Regolamento, devono essere preventivamente autorizzate. Per consentirne l'autorizzazione delle stesse deve essere prodotta la traduzione in italiano.

Art. 68 - Ornamentazione di loculi in colombaro o cappella comunale

1. Sulle lastre di dotazione sono ammesse croci, fotografie e ornamenti floreali , nelle forme, misure, materiali e specie arboree conformi alle caratteristiche tecniche individuate nell'allegato B) parte integrante del presente Regolamento.
2. E' vietato collocare sul pavimento antistante detti loculi e a maggior ragione sulle aree limitrofe, sgabelli e contenitori di materiali per pulizie, vasi per piante o fiori, lumi.
3. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, può rimuovere gli oggetti non regolamentari o collocati fuori dagli spazi concessi in qualsiasi momento.

Art. 69 - Ornamentazione di tombe private nel campo, in edicole e cappelle di famiglia

1. I progetti per l'ornamentazione di tombe private nel campo, nelle edicole e nelle cappelle di famiglia sono presentati al Comune, anche tramite soggetto gestore, che:
 - a) Tramite il competente dirigente li approva direttamente entro il termine di trenta giorni nel caso in cui ricadono nella tipologia tipizzata e risultino, per dimensioni e materiali, conformi alle caratteristiche in uso presso i cimiteri cittadini;
 - b) Convoca conferenza di servizi interna all'Amministrazione comunale al fine di acquisire le valutazioni dei Settori comunali competenti (patrimonio, edilizia e verde). In tal caso il riscontro sarà fornito entro il termine di 90 giorni dalla richiesta.
2. Nei loculi, le lapidi sono di norma realizzate utilizzando la pietra di chiusura del loculo stesso. Se non fornita dal Comune, o in caso di sostituzione, la lapide deve essere realizzata a carico del concessionario.
3. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e, eventualmente, brevi espressioni.
4. Sulla pietra di chiusura dei loculi deve essere indicato in modo completo il nome, cognome e le date di nascita e di morte.
5. E' vietata l'apposizione di epigrafi e fotografie relative ad animali di affezione.

Art. 70 – Rimozione di materiali e manufatti non conformi e insicuri

1. Dai cimiteri sono rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i manufatti, le piante e ogni altro oggetto non conforme alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o non approvati, o nei titoli edili emessi, e/o alle disposizioni comunali e che risultino indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non sicure, pericolanti o non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.
2. Il provvedimento di rimozione sarà adottato, salvo i casi di urgenza, previa diffida inviata ai titolari interessati, se noti, o al referente con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.
3. Nel caso di inadempimento all'obbligo sopra indicato, fatta salva la facoltà di disporre la decadenza dalla concessione, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune o del gestore e le spese saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
4. Per l'eventuale recupero dei materiali si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 47, per quanto applicabile.

Art. 71 – Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli di qualunque natura nell'interno dei cimiteri, salva deroga concessa dal competente servizio comunale per veicoli del Comune, del gestore, o di imprese addette ai lavori nel cimitero o altri veicoli autorizzati per comprovate ragioni di disabilità motoria dell'utente, secondo modalità stabilite nella Carta dei servizi cimiteriali.
2. Per garantire la sicurezza e la limitazione degli accessi, tutti coloro (cittadini e ditte private) che vogliono entrare nel Cimitero Urbano, fatta eccezione per i mezzi delle onoranze funebri, dovranno fare richiesta provvedendo a compilare l'apposito modulo reso disponibile on line sul sito del Comune e su quello dell'Ente Gestore descrivendo le motivazioni della richiesta oppure presentando il CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo).

Art. 72 – Norme di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con il carattere del luogo.

2. Più precisamente a chiunque è vietato:

- a. introdurre oggetti irriverenti, non rituali o comunque estranei al culto dei defunti;
- b. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- c. collocare o rimuovere da tombe altrui, fiori, vasi, ornamenti, lapidi;
- d. gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- e. calpestare aiuole o danneggiare piante;
- f. sedere sui tumuli o sui monumenti;
- g. imbrattare o danneggiare lapidi o muri;
- h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali;
- i. turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
- j. asportare qualsiasi oggetto di proprietà comunale o altrui;
- k. consumare cibi o bevande;
- l. svolgere qualsiasi attività commerciale;
- m. l'accattonaggio;
- n. l'accesso ai bambini di età inferiore agli anni dodici quando non siano accompagnati da adulti;
- o. introdurre animali, eccettuati i cani guida per persone non vedenti.

Specifiche attività culturali o manifestazioni artistiche sono consentite previa autorizzazione del Comune.

3. È fatto inoltre divieto a chiunque di chiedere la questua all'ingresso dei cimiteri, svolgere attività di accaparramento di lavori o servizi, svolgere contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, nelle strutture comunali. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

4. Agli utenti dei cimiteri è fatto altresì divieto di:

- deporre sui percorsi vasi o altri oggetti che possano recare intralcio alle operazioni cimiteriali o agli altri utenti;
- mettere a dimora essenze che si sviluppino oltre l'ingombro della sepoltura.

5. Il personale addetto ai servizi cimiteriali, sia dipendente dal Comune, sia dipendente dal gestore o appaltatore, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri. Fatte salve le disposizioni generali sul comportamento dei dipendenti pubblici o degli esercenti servizio pubblico, gli addetti sono tenuti a:

- a) mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo: il personale che ha in dotazione la divisa è obbligato ad indossarla;
- c) esporre il cartellino personale di identificazione;
- d) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

6. A tutti gli addetti ai servizi cimiteriali è inoltre fatto divieto:

- a) di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata, nell'ambito del servizio, anche a titolo gratuito, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia fuori dall'orario di lavoro;
- b) di sollecitare o di accettare mance;
- c) di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie;
- d) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- e) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- f) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

7. Per gli addetti ai servizi cimiteriali, salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento assume rilievo disciplinare.

Art. 73 – Esecuzione di lavori da parte di ditte private

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune o al gestore, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori da loro individuati. I lavori eccedenti la posa di lapidi ed ornamenti, nonché la manutenzione di manufatti esistenti, devono essere autorizzati con idoneo titolo edilizio. In ogni caso, qualsiasi intervento eccedente la normale pulizia della sepoltura deve essere autorizzato dal Comune o dal gestore. Ogni manufatto posto in opera in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa deve essere rimosso a cura e spese degli interessati. In caso di mancato intervento provvede il Comune o il gestore e le spese saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
2. Prima dell'inizio dei lavori le ditte interessate devono presentare idonea documentazione attestante l'iscrizione ad una C.C.I.A.A. per svolgere attività strettamente collegata con la natura dei lavori da eseguire, nonché attestante la regolarità della Ditta rispetto agli obblighi contributivi (DURC) e lista degli operatori interessati dal servizio.
3. Nei periodi di sospensione è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali o anche di lapidi individuali.
4. Le imprese, in tali periodi, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva espressa autorizzazione scritta del servizio comunale competente.
5. E' ammessa la circolazione dei veicoli per motivi di lavoro solo per il tempo limitato al carico-scarico di materiali previa autorizzazione da parte del soggetto gestore che definirà il percorso all'interno del cimitero.

Art. 74 - Prescrizioni e modalità da seguire nell'esecuzione dei lavori privati

1. Nell'esecuzione dei lavori le imprese private debbono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e modalità operative indicate dal gestore dei Servizi Cimiteriali.
2. In particolare devono occupare lo spazio strettamente necessario individuato dal gestore dei Servizi Cimiteriali e osservare il calendario e gli orari indicati dallo stesso.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal soggetto gestore, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere altrui; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e riparare le opere o i materiali eventualmente danneggiati.
4. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere debbono essere introdotti il più possibile lavorati e depositati negli spazi autorizzati.
5. E' vietato attivare sull'area messa a disposizione laboratori di sgrossamento dei materiali ed erigere baracche senza specifica autorizzazione.
6. Per esigenze di servizio il gestore dei Servizi Cimiteriali può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.
7. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere, per quanto possibile, riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, attrezzi, ecc..

8. Il Comune, anche tramite soggetto gestore, riconosciute esigenze tecniche particolari, può permettere l'esecuzione di lavori in deroga alle normali sospensioni.
9. Alle imprese è vietato svolgere nei cimiteri azioni di accaparramento di lavori.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. La Giunta Comunale si riserva di destinare nel Cimitero Urbano una o più cappelle comunali per la tumulazione gratuita di salme, resti o ceneri di cittadini "illustri" o "benemeriti".
2. Il Sindaco, di volta in volta, sentita la Giunta Comunale, assegna al defunto il diritto di sepoltura con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il collocamento all'interno di dette cappelle di qualunque oggetto ornamentale, anche floreale, è subordinato all'autorizzazione del Comune.

Art. 76 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui all'art. 7 della LR. n. 19/2004 e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni come segue:
 - a) da un minimo di euro 1.350,00 ad un massimo di euro 8.100,00 per ciascuna violazione delle norme di cui agli artt: 59, 71, 72, 73 e 74;
 - b) da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00 per ciascuna violazione delle norme di cui agli artt. 53, 54, 55, 56, e 57;
 - c) da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per tutte le restanti violazioni delle norme del Regolamento non previste dai punti a) e b).
2. Per le infrazioni commesse dalle imprese, di cui all'art. 74, iscritte ad una C.C.I.A.A., oltre alla comminazione delle sanzioni previste ai precedenti commi, il Comune, anche tramite il gestore dei Servizi Cimiteriali, può sospendere l'impresa dall'esercizio della propria attività all'interno dei Cimiteri comunali per un periodo minimo di 10 giorni fino ad un massimo di tre mesi. Nel caso in cui il Comune, anche tramite soggetto gestore, ravvisi una particolare gravità nelle inadempienze propone la sospensione dell'attività oltre il limite massimo di cui sopra con atto che verrà adottato dal Dirigente comunale competente.
3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. La sanzione pecuniaria sarà applicata secondo le procedure previste dagli artt. 17 e 18 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 77 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 78 – Abrogazione. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 31 marzo 2017.

TARIFFE CIMITERIALI			
OPERAZIONI CIMITERIALI			
In caso di più operazioni cimiteriali relative allo stesso loculo o fossa, effettuate contemporaneamente, viene corrisposta la tariffa corrispondente ad un massimo di due operazioni.			
INUMAZIONE			
E' data facoltà alla famiglia del defunto di pagare anticipatamente la tariffa di successiva esumazione, insieme al pagamento della tariffa di inumazione.			
DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA+ IVA
Inumazione di salme e resti mortali di adulti	€ 180,00	22%	€ 219,60
Inumazione di salme e resti mortali di bambini di età inferiore ai 10 anni	€ 100,00	22%	€ 122,00
Inumazione di feti e parti anatomiche riconoscibili	€ 100,00	22%	€ 122,00
ESUMAZIONE			
Per l'esumazione straordinaria viene applicata la stessa tariffa dell'esumazione ordinaria. In caso di scavo a mano viene maggiorata della corrispondente spesa.			
DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA+ IVA
Esumazione ordinaria resti mortali di adulti	€ 200,00	22%	€ 244,00
Esumazione ordinaria resti mortali di bambini di età inferiore ai 10 anni	€ 100,00	22%	€ 122,00
Esumazione ordinaria di feti e parti anatomiche riconoscibili	€ 100,00	22%	€ 122,00
TUMULAZIONE			
E' data facoltà alla famiglia del defunto di pagare anticipatamente la tariffa relativa alla successiva estumulazione, insieme al pagamento della tariffa di tumulazione.			
DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA+ IVA
Tumulazione di feretri in loculo, comprensiva di opere murarie	€ 120,00	22%	€ 146,40
Tumulazione di feretri in tomba privata – escluse opere murarie	€ 80,00	22%	€ 97,60
Tumulazione di resti mortali e ceneri	€ 80,00	22%	€ 97,60
ESTUMULAZIONE			
DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA+ IVA
Estumulazione ordinaria e straordinaria	€ 120,00	22%	€ 146,40

Estumulazione ordinaria e straordinaria da tomba privata – escluse opere murarie	€ 90,00	22%	€ 109,80	
Estumulazione di resti da ossarino o cinerario	€ 70,00	22%	€ 85,40	
CREMAZIONE				
DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA+ IVA	
Dispersione ceneri all'interno dei cimiteri	€70,00	22%	€ 85,40	
Deposito temporaneo dell'urna presso struttura cimiteriale per 90 giorni non frazionabile	€ 10,00	22%	€ 12,20	
PRESTAZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE ISTITUZIONALI				
DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA+ IVA	
Trapassi concessione avelli privati o edicole	€ 70,00	22%	€ 85,40	
Verifiche tecniche (ispezioni loculi, tombe, ossari, cellette)	€ 70,00	22%	€ 85,40	
Rimborso spese utilizzo camera mortuaria al giorno	€ 10,00	22%	€ 12,20	
Apertura del sigillo	€ 60,00	22%	€ 73,20	
CONCESSIONI CIMITERIALI				
Le tariffe delle concessioni cimiteriali aumentano del 20% per i non residenti.				
Tutti i manufatti cimiteriali, indipendentemente dal Cimitero in cui si trovano ed all'anno di realizzazione, vengono concessi alla stessa tariffa.				
CONCESSIONE CIMITERIALE DEI COLOMBARI				
Concessioni autorizzabili per 30 anni. Gli importi sono da intendersi per singolo posto autorizzato				
Le file dei colombari sono ordinate dal piano di camminamento.				
L'assegnazione avviene secondo l'ordine di presentazione della richiesta nei limiti della disponibilità.				
Allo scadere della concessione è consentito il rinnovo della medesima dietro pagamento dell'apposita tariffa. La tariffa applicata sarà quella corrente incrementata del 20%.				
Nel caso di concessione trentennale con feretro tumulato per periodo inferiore a 20 anni, è accolta la domanda di proroga per un tempo strettamente necessario al raggiungimento dei 20 anni dal decesso (estumulazione ordinaria). La tariffa applicata sarà quella corrente proporzionata agli anni di proroga e incrementata del 20%.				
DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA +IVA	PER CIASCUNA URNA E CASSETTA AD ANNO
Colombari – 1^ fila terreno	€ 1.600,00	10%	€ 1.760,00	€ 35+IVA
Colombari – 2^ fila terreno	€ 2.400,00	10%	€ 2.640,00	€ 53 + IVA
Colombari – 3^ fila terreno	€ 2.400,00	10%	€ 2.640,00	€ 53+IVA

Colombari – 4 ^a fila terreno	€ 1.200,00	10%	€ 1.320,00	€ 27+IVA
Colombari - 5 ^a fila terreno	€ 1.000,00	10%	€ 1.100,00	€ 22+IVA
Colombari 1 ^a fila sotterraneo	€ 800,00	10%	€ 880,00	€ 18+ IVA
Colombari 2 ^a fila sotterraneo	€ 1.000,00	10%	€ 1.100,00	€ 22+IVA
Colombari 3 ^a fila sotterraneo	€ 800,00	10%	€ 880,00	€ 18+IVA
CONCESSIONE CIMITERIALE DEGLI AVELLI COMUNALI				
Concessioni autorizzabili per 30 anni - Gli importi sono da intendersi per singolo posto autorizzato.				
Allo scadere della concessione è consentito il rinnovo della concessione dietro pagamento della apposita tariffa. La tariffa applicata sarà quella corrente.				
Nel caso di concessione trentennale con feretro tumulato per periodo inferiore a 20 anni, è accolta la domanda di proroga per un tempo strettamente necessario al raggiungimento dei 20 anni dal decesso (estumulazione ordinaria). La tariffa applicata sarà quella corrente proporzionata agli anni di proroga ed incrementata del 20%.				
DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA +IVA	PER CIASCUNA URNA E CASSETTA AGGIUNTA AD ANNO
Avello comunale	€ 1.000,00	10%	€ 1.100,00	€ 22+IVA
CONCESSIONE CIMITERIALE – CELLETTE OSSARIE				
Concessioni autorizzabili per 30 anni – Gli importi sono da intendersi per singolo posto autorizzato.				
Allo scadere della concessione è consentito il rinnovo della medesima dietro pagamento della apposita tariffa. La tariffa applicata sarà quella corrente.				
L'assegnazione avviene secondo l'ordine di presentazione della richiesta nei limiti delle disponibilità.				
DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA+ IVA	
Celletta ossaria	€ 215,00	10%	€ 236,00	
CONCESSIONE CIMITERIALE – CELLETTE CINERARIE				
Concessioni autorizzabili per 30 anni - Gli importi sono da intendersi per singolo posto autorizzato.				
Allo scadere della concessione è consentito il rinnovo della concessione dietro pagamento della apposita tariffa. La tariffa applicata sarà quella corrente.				
Le file delle cellette sono ordinate dal piano di camminamento.				
L'assegnazione avviene secondo l'ordine di presentazione della richiesta nei limiti delle disponibilità.				

DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA +IVA	PER CIASCUNA URNA AGGIUNTA
Celletta cineraria – 1 ^a fila terreno	€ 520,00	10%	€ 572,00	€ 11+iva
Celletta cineraria – 2 ^a fila terreno	€ 650,00	10%	€ 715,00	€ 15+iva
Celletta cineraria – 3 ^a fila terreno	€ 650,00	10%	€ 715,00	€ 15+iva
Celletta cineraria – 4 ^a fila terreno	€ 450,00	10%	€ 495,00	€ 10+iva
Celletta cineraria – 5 ^a fila terreno	€ 360,00	10%	€ 396,00	€ 8+iva
Celletta cineraria – 6 ^a fila terreno	€ 270,00	10%	€ 297,00	€ 6+iva
Nuove Cellette cinerarie - 1 ^a fila terreno	€ 173,64	10%	€ 191,00	€ 4+iva
Nuove Cellette cinerarie - 2 ^a fila terreno	€ 173,64	10%	€ 191,00	€ 4+iva
Nuove Cellette cinerarie - 3 ^a fila terreno	€ 216,36	10%	€ 238,00	€ 5+iva
Nuove Cellette cinerarie - 4 ^a fila terreno	€ 216,36	10%	€ 238,00	€ 5+iva
Nuove Cellette cinerarie - 5 ^a fila terreno	€ 216,36	10%	€ 238,00	€ 5+iva
Nuove Cellette cinerarie - 6 ^a fila terreno	€ 150,00	10%	€ 165,00	€ 4+iva
Nuove Cellette cinerarie - 7 ^a fila terreno	€ 150,00	10%	€ 165,00	€ 4+iva
Nuove Cellette cinerarie - 8 ^a fila terreno	€ 120,00	10%	€ 132,00	€ 3+iva
Nuove Cellette cinerarie - 9 ^a fila terreno	€ 90,00	10%	€ 99,00	€ 2 +iva
Nuove Cellette cinerarie -10 ^a fila terreno	€ 90,00	10%	€ 99,00	€ 2+iva
CONCESSIONE CIMITERIALE – MANUFATTI				
Concessioni autorizzabili per 30, 50 e 99 anni				
Gli importi sono da intendersi per anno di concessione e per singolo posto autorizzato.				
Allo scadere della concessione è consentito il rinnovo della stessa dietro pagamento dell'apposita tariffa. La tariffa applicata sarà quella corrente.				

DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA+ IVA
Manufatti senza botola	€ 45,00	10%	€ 49,50
Manufatti con botola	€ 50,00	10%	€ 55,00
CONCESSIONE CIMITERIALE – AREE CIMITERIALI			
Concessioni autorizzabili per 30, 50 e 99 anni			
La tariffa della concessione dell'area è determinata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 263 del 30 settembre 2014, integrata con Delibera n. 198 adottata dalla Giunta comunale in data 3 giugno 2015.			
ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA			
DESCRIZIONE	TARIFFA	IVA	TARIFFA+ IVA
Canone annuo di esercizio per punto luce	€ 14,00	22%	€ 17,08
Contributo “una tantum” per allacciamento impianto	€ 30,00	22%	€ 36,60

SCHEDA TECNICA MANUFATTI

INCISIONE NUMERAZIONE:

E' fatto obbligo incidere su tutti i manufatti lapidei (loculi di punta, loculi di fascia) il numero della posizione del defunto in un angolo in alto a dx o sx in base al posizionamento del primo numero di partenza presente in campata. (NEL CASO DI INIZIO NUOVA CAMPATA IN ALTO A DESTRA)

Dimensione: 40mm x 20mm, numeri arabi incisi e/o colorati

Posizione: angolo della lapide ad una distanza adeguata dal vertice per non essere coperto dalla borchia di sostegno.

LAPIDI PER LOCULI DI PUNTA & FASCIA – CIMITERO URBANO

- **CARATTERE AMMESSO:** ROMANO - BASTONCINO – MODERNO - CORSIVO
- **SPESSORE LAPIDE:** DAI 3 CM IN SU PER LAPIDI SU BORCHIE, LAPIDI STUCCATE DAI 2 CM IN SU, LAPIDI DI FASCIA DAI 4 CM IN SU
- **FOTOGRAFIA FORMATO MASSIMO** 13 cm X 18 cm (rettangolare o ovale) OK SPORGENZE DALLA QUARTA FILA IN SU, O INCASSI
- **MATERIALE LAPIDE:** marmo
- **ORNAMENTAZIONI:** gli accessori dovranno essere di bronzo o di pietra e non dovranno avere dimensioni superiori a cm 20 di lunghezza e cm 12 di sporgenza e cm 20 di altezza. I porta lumini non dovranno superare i cm 15 di lunghezza e i cm 12 di sporgenza. Eventuali altri simboli religiosi incisi, bassorilievi ecc. non potranno comunque superare una superficie compresa in cm 30 X cm 20.
- VASO A DESTRA
- VOTIVA SINISTRA
- NO MENSOLE E NO VASCHE

FRAZIONALI

- **CARATTERE AMMESSO:** ROMANO - BASTONCINO – MODERNO - CORSIVO
- Fotografie, materiale lapideo, epigrafi e ornamentazioni: valgono le stesse disposizioni previste per il Cimitero Urbano.

LAPIDI PER LOCULI OSSARIO E CINERARI – CIMITERO URBANO

- **CARATTERE AMMESSO:** ROMANO - BASTONCINO – MODERNO – CORSIVO
- **SPESSORE LAPIDE:** DAI 2 CM IN SU
- **FOTOGRAFIA FORMATO MASSIMO** 10 cm X 15 cm (rettangolare o ovale)
- **MATERIALE LAPIDE:** marmo o comunque uguale a quello già presente nella campata
- **ORNAMENTAZIONI:** gli accessori dovranno essere di bronzo o di pietra e non dovranno avere dimensioni superiori a cm 10 di lunghezza e cm 10 di sporgenza e cm 10 di altezza. I porta lumini non si dovranno superare i cm 10 di lunghezza e i cm 10 di sporgenza.

- VASO A DESTRA
- VOTIVA SINISTRA
- NO MENSOLE E NO VASCHE

CIPPI E TUMULI – CIMITERO URBANO

- **CARATTERE AMMESSO:** ROMANO - BASTONCINO – MODERNO – CORSIVO
- **MATERIALE:** marmo
- **FOTOGRAFIA FORMATO MASSIMO** FOTOGRAFIA 13 CM X 18 CM
CIPPO: cm 90 di altezza, cm 50 di larghezza e cm 8 di spessore
TUMULO: cm 120 di lunghezza, cm 50 di larghezza e cm 10 di altezza
- **ORNAMENTAZIONI:** Eventuali vaschette posizionate sul cippo non dovranno avere dimensioni superiori ai cm 25 di lunghezza e ai cm 12 di sporgenza. Sul tumulo potranno essere applicate un massimo di 2 ornamentazioni che comunque non dovranno avere altezza superiore ai cm 30. NO PIANTE SI ARBUSTI E FIORI

CIPPI E TUMULI PER RIQUADRI BAMBINI & FETI 10 ANNI RIQ. B

- **DIMENSIONI:**
CIPPO: altezza cm 60, larghezza cm 40 e spessore cm 6
TUMULO: larghezza cm 40, lunghezza cm 70 e altezza cm 10
- Fotografia, carattere, epigrafe e materiale: valgono le norme già illustrate, distinte per tipologia di cimitero.
- **ORNAMENTAZIONI:** Eventuali vaschette posizionate sul cippo non dovranno avere dimensioni superiori ai cm 20 di lunghezza e cm 12 di sporgenza/altezza. Sul tumulo potranno essere applicate un massimo di 2 ornamentazioni che comunque non dovranno avere altezza superiore ai cm 20.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

FETI 5 ANNI – NULLA

INDECOMPOSTI 2/5 ANNI – NULLA

FACOLTATIVO: MARMO 20X30 - SPESSORE DA 1CM IN SU CON NOME E COGNOME ANAGRAFICO, DATA DI NASCITA E DI MORTE E FOTO 10 X 15



BOZZA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 20 "REPARTI SPECIALI" DEL VIGENTE REGOLAMENTO

PREMESSO CHE:

- l'art. 8 della Costituzione Italiana prevede che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- la ripartizione degli spazi all'interno del Cimitero cittadino (c.d. piano cimiteriale) prevede reparti speciali e separati per la sepoltura di soggetti professanti un culto diverso da quello cattolico e per comunità straniere ai sensi dell'art. 100 del DPR 285/90 e secondo quanto ivi disposto;
- risulta necessario definire un accordo con la comunità religiosa che definisca le modalità di gestione degli spazi, nonché gli obblighi reciproci dei rappresentanti della Comunità, del Comune e del gestore del sistema cimiteriale, sia per quanto concerne il reparto speciale, sia per eventuali futuri reparti speciali che il Piano Cimiteriale dovesse in futuro prevedere.

tutto quanto sopra premesso,

tra

il Comune di Piacenza

la Comunità.....

si conviene e stipula quanto segue

1. Diritto di accesso

Hanno diritto alla sepoltura nel reparto speciale:

- a. adulti e ragazzi di età pari o superiore a 10 anni, che al momento del decesso siano residenti nel territorio del Comune di Piacenza;
- b. bambini di età inferiore a 10 anni, che al momento del decesso siano residenti nel territorio del Comune di Piacenza;

che vengano dichiarati tali dalla Comunità di Piacenza, secondo apposita certificazione gratuita firmata dal legale rappresentante.

Per i defunti appartenenti al culto non residenti a Piacenza, ma aventi titolo alla sepoltura nei cimiteri cittadini secondo quanto disposto dalla normativa vigente, è in ogni caso consentita la sepoltura nei campi comuni di inumazione o la tumulazione.

Per ogni sepoltura è comunicato al gestore dagli aventi titolo a disporre della salma, un referente. Trovano applicazione le tariffe prescritte per i diversi servizi cimiteriali, fatta salva la gratuità per le persone dichiarate in stato di bisogno dal servizio sociale.

2. Modalità di trasporto e sepoltura

Il trasporto e la sepoltura si svolgeranno secondo le indicazioni previste dal DPR 285/90 e nel Regolamento comunale dei servizi cimiteriali e di Polizia Mortuaria.. In particolare occorrerà che la salma sia collocata in una cassa che abbia le caratteristiche previste dalla normativa vigente, e che venga trasportata e seppellita in tale cassa. Nella effettuazione del seppellimento si farà ricorso alle stesse tecniche utilizzate negli altri comparti; in particolare, è previsto l'uso di mezzi meccanici per lo scavo.

3. Effettuazione di pratiche rituali

All'interno del comparto cimiteriale sarà possibile celebrare il rito funebre a seconda della confessione religiosa di appartenenza. E' esclusa ogni possibilità di riaprire il feretro. Le pratiche rituali potranno protrarsi per un tempo ragionevole anche dopo l'attività di seppellimento, ma non potranno in alcun modo ritardare le successive sepolture o le attività operative programmate nel Cimitero, o comunque arrecare disagio agli altri fruitori delle strutture cimiteriali o agli addetti al servizio.

4. Apposizione di cippi

All'ingresso del campo sarà possibile apporre un cippo dello stesso materiale delle lapidi, tipo xxxxxxxxxxxx recante una preghiera o una citazione/poesia anche in lingua straniera in linea consona al sito cimiteriale e che abbia alla base la traduzione in italiano della stessa.

Su ogni fossa verrà collocato, a cura e a spese del familiare o dell'avente diritto, un cippo con epigrafe recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Nello specifico il cippo deve rispondere alle caratteristiche indicate nella scheda tecnica allegata.

5. Tempo di inumazione delle salme e trattamenti consentiti alla esumazione

Le sepolture nel reparto speciale hanno l'ordinaria durata di 10 anni e sono soggette ad esumazione e nuova collocazione dei resti, come previsto dal DPR n.285/1990, al fine di garantire la disponibilità necessaria per nuove inumazioni. I relativi avvisi sono pubblicati all'albo cimiteriale e all'albo on line del Comune.

Dopo l'esumazione la destinazione dei resti mortali seguirà le indicazioni previste dalla normativa vigente. E' possibile la collocazione di tali resti in ossario comune dedicato. Nel caso in cui il resto non sia mineralizzato verrà ricollocato, a richiesta degli aventi titolo a disporre dei resti, in terra per il periodo previsto (5 anni), alla fine del quale sarà necessario effettuare una nuova esumazione. In caso di mancata richiesta si procederà alla cremazione dei resti. Le ceneri risultanti, se non richieste per la collocazione in cinerario entro 90 giorni dal deposito, saranno versate nel cinerario comune.

La collocazione in ossario comune dei resti non richiesti viene vista da un ministro del culto competente, così come il versamento delle ceneri nel cinerario comune.

6. Obblighi di manutenzione

La Comunità xxxxx di Piacenza è tenuta alla manutenzione del verde e a garantire la fruibilità e il decoro del reparto speciale, evitando che si creino situazioni di incuria, sostituendosi, se del caso, agli aventi titolo referenti per le singole sepolture. A tal fine s'impegna a individuare uno o più referenti del reparto speciale i cui nominativi e contatti devono essere posti a conoscenza del Comune e del Gestore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo pena la sua inefficacia.

In ogni caso, la comunità si obbliga alla potatura delle eventuali siepi e arbusti, alla pulizia dei vialetti interni e allo sfalcio dell'erba almeno mensile nel periodo da marzo a ottobre.

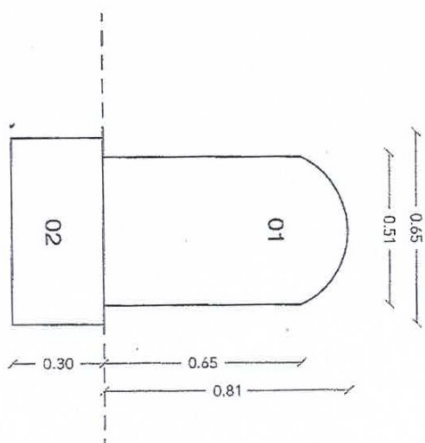
La sistemazione generale del reparto speciale deve essere approvata dal Comune.

7. Nuovi reparti speciali

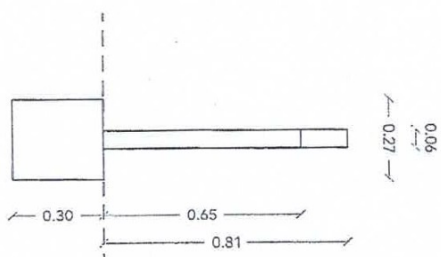
In caso di insufficiente capienza del reparto speciale presso il Cimitero cittadino, nel rispetto del Piano Cimiteriale può essere chiesta, anche in cimiteri frazionali l'assegnazione di ulteriore spazio. Sulla richiesta si pronuncia la Giunta comunale. In caso di assenso valgono le prescrizioni di cui al presente accordo.

TOMBA A TERRA
PIACENZA

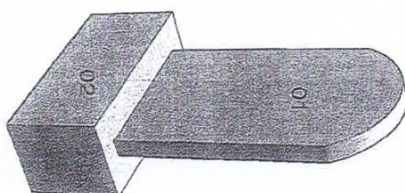
VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



3D



LEGENDA

01_ EPIGRAFE

02_ BASAMENTO IN CEMENTO -
SOTTOTERRA

